

CCV.

2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1884

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Sull'ordine del giorno parlano i deputati Majocchi, Corleo ed il presidente del Consiglio. — Seguito della discussione del disegno di legge sulla istruzione superiore (Seduta 25ª) — Sull'articolo 3º parlano i deputati Bonghi, Faina Eugenio, Dini Ulisse, Picardi, Berio relatore, Martelli-Bolognini, Luchini Odoardo, Cavalletto, Panattoni, il ministro delle finanze, i deputati Pelosini, Toscanelli, il ministro della pubblica istruzione ed il deputato Mariotti Giovanni — Approvasi l'articolo 3º = Giuramento del deputato Zanolini. — Sull'articolo 4º parlano i deputati Corleo, Faina Eugenio, Bonghi ed il relatore Berio — Approvasi l'articolo 4º — Sull'articolo 6º parlano i deputati Luchini Odoardo, il ministro della pubblica istruzione, il deputato Bonghi, il relatore, i deputati Cavalletto, Corleo, Curioni, Plastino, Bovio, Minghetti, Crispi ed il ministro della pubblica istruzione.*

La seduta incomincia alle 2 15.

Ungaro, segretario, legge il processo verbale della tornata pomeridiana precedente, che è approvato.

Proposta dei deputati Majocchi e Corleo sull'ordine del giorno.

Majocchi. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majocchi.

Majocchi. Prego la Camera di voler consentire che sia destinata una seduta straordinaria mattutina, il prossimo venerdì, per discutere il disegno di legge che concerne l'estensione alle vedove ed orfani degli assegnatari per la legge 4 dicembre 1879; e restituzione in tempo per la presentazione d'altre domande.

Non ignora la Camera per quante cause straordinarie siasi ritardata la discussione di questo di-

segno di legge, e quante famiglie aspettino ansiosamente questa discussione: perciò io spero che essa vorrà fare favorevole accoglienza alla mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Io prego l'onorevole Majocchi e la Camera a considerare quanto grave sia la fatica dei ministri nei giorni in cui occorrono due sedute; oggi è mercoledì, vi sono due sedute, lunedì vi è stata doppia seduta, domani, come si sa, abbiamo la mattinata occupata per la solita udienza reale e firma dei decreti, se venerdì ancora dobbiamo avere una seduta di mattina, non so come faremo; io non mi sottraggo, perchè non è mia abitudine sottrarmi a nessuna fatica, ma debbo fare presente che ci occorre ancora di occuparci dell'andamento delle amministrazioni. Io proporrei all'onorevole Majocchi di acconsentire che venga messa all'ordine del giorno di lunedì mattina la legge da lui indicata.

Presidente. L'onorevole Maiocchi accetta questa proposta?

Maiocchi. Accetto.

Presidente. Dunque l'onorevole Maiocchi propone che la Camera voglia fin d'oggi determinare che sia tenuta una seduta antimeridiana lunedì per la discussione del disegno di legge, per l'estensione alle vedove ed orfani degli assegnatari, per la legge 4 dicembre 1879, e restituzione in tempo per la presentazione di altre domande.

Corleo. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corleo.

Corleo. Io credo che la legge di cui ha parlato l'onorevole Maiocchi potrà portare una lunga discussione; ma ve n'è un'altra la quale credo, benchè per sè di grande importanza, non darà luogo a lunga discussione, ed è quella della cessione dello stabile Vignicello dal demanio all'amministrazione del manicomio di Palermo. È di grande urgenza l'approvazione di quel contratto; prego quindi la Camera che se destinerà una seduta antimeridiana per lunedì, per la discussione del disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Maiocchi, in quella stessa seduta voglia anche discutere l'altro disegno di legge di cui ho parlato.

Depretis, presidente del Consiglio. Non ho nessuna difficoltà.

Presidente. Dunque pongo ai voti la proposta dell'onorevole Maiocchi e dell'onorevole Corleo, cioè, che nella seduta mattutina si discutano:

1° il disegno di legge segnato al n° 6 nell'ordine del giorno:

“ Estensione alle vedove ed orfani degli assegnatari per la legge 4 dicembre 1879; e restituzione in tempo per la presentazione di altre domande. „

2° il disegno di legge segnato al n° 7:

“ Cessione dello stabile denominato Vignicello in Palermo all'amministrazione del manicomio di quella città. „

Chi approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del Regno.

Presidente. L'ordine del giorno reca: “ Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno. „

Chiedo all'onorevole relatore se si debba proseguire la discussione dall'articolo 6 in poi, oppure se la Commissione sia in grado di consentire che si riprenda la discussione degli articoli 3 e 4, che fu ieri interrotta.

Berio, relatore. La Commissione d'accordo coi ministri della pubblica istruzione e delle finanze ha rifatto l'articolo 3 in modo da evitare quei tali inconvenienti di applicazione d'imposte, ch'erano stati lamentati nella discussione di ieri. Quindi essa crede che si possa riprendere la discussione dell'articolo 3 e dell'articolo 4 secondo la nuova compilazione, che mi onoro di presentare al presidente.

Presidente. Sta bene. Riprenderemo dunque la discussione dell'articolo 3, che rileggo.

L'articolo 3, che fu preso a testo della discussione era questo:

“ Art. 3. Apparterranno inoltre ai detti Istituti:

a) i palazzi ed altri fabbricati nei quali hanno attualmente la loro sede;

b) le biblioteche, i musei, i gabinetti, e tutti gli stabilimenti scientifici esistenti presso ciascuna Università od Istituto scientifico;

c) gli orti botanici, con tutte le loro dipendenze;

d) il mobilio e tutto il materiale scientifico che attualmente si trova nei locali sopraccennati;

e) tutti gli altri beni mobili ed immobili dei quali le Università ed Istituti sono ora in possesso. „

A quest'articolo 3° erano stati contrapposti: un ordine del giorno degli onorevoli Umana, Giordano Giuseppe, Pais e Solinas Apostoli del tenore seguente:

“ La Camera invita il Governo ad accogliere la domanda della Università di Sassari per la restituzione di quella parte del fabbricato nel quale ha sede, che le fu tolta per destinarla ad altro servizio governativo ormai da molti anni soppresso; e passa all'ordine del giorno. „

Poi due aggiunte, una in principio dell'articolo del tenore seguente:

“ Agli Istituti indicati nella tabella B, oltre la dotazione fissa contemplata in detta tabella, apparterranno ecc. „ firmata dagli onorevoli Penserini e Faina Eugenio.

E un'altra aggiunta in fine dell'articolo 3°, pure degli onorevoli Penserini e Faina Eugenio del tenore seguente:

“ I contributi consentiti dai comuni e dalle provincie, ai quali è estesa l'estensione delle imposte stabilita dall'articolo 2. ”

La Commissione, tenendo conto delle obiezioni che furono sollevate e delle proposte che furono fatte ieri, propone oggi la seguente nuova compilazione dell'articolo 3°.

“ Apparterrà inoltre alle Università ed Istituti d'istruzione superiore:

1° a) l'uso dei palazzi ed altri fabbricati demaniali, nei quali hanno attualmente sede le biblioteche, i musei, i gabinetti e tutti gli stabilimenti scientifici annessi alle Università o Istituti d'istruzione superiore;

b) l'uso degli orti botanici con tutte le loro dipendenze.

2° La proprietà:

a) della mobilia dei gabinetti di tutti gli stabilimenti scientifici esistenti presso ciascuna Università od Istituto;

b) del mobilio di tutto il materiale scientifico che attualmente si trova nei locali sopraccennati;

c) di tutti gli altri beni mobili ed immobili dei quali le Università ed Istituti sono ora in possesso. ”

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Se ho inteso bene la nuova compilazione che la Commissione presenta dell'art. 3, parmi che essa distingua nel paragrafo primo e secondo fra il contenente e il contenuto.

Gli edifizii nei quali oggi hanno sede le Università, le biblioteche, i musei, i gabinetti, non apparterrebbero che rispetto all'uso soltanto... (*Conversazioni animate.*)

Quando saranno acquetati un poco, allora parlerò.

Presidente. Prego di far silenzio.

Bonghi. Ora dunque ripiglio. Se io ho inteso bene l'articolo come è stato letto dal presidente, si fa questa differenza nel paragrafo primo e secondo. È accordato nel paragrafo 1° l'uso alle Università degli edifizii demaniali nei quali risiedono le biblioteche, i musei, i gabinetti ecc.; invece a queste stesse Università è accordata la proprietà di coteste biblioteche, musei e gabinetti, cioè a dire tutto quello che questi edifizii contengono; cosicchè rispetto all'edificio hanno l'uso, rispetto al contenuto degli edifizii hanno la proprietà.

Ora conviene avvertire quanto ai musei, che ve ne sono di ogni sorta, alcuni addetti alle Univer-

sità, altri no. I musei non addetti alle Università servono all'insegnamento dell'archeologia come quelli addetti alle Università.

Se voi abbandonate alle Università la proprietà dei musei a quelle addetti, mentre non abbandonate loro la proprietà dei musei non annessi alle Università stesse, voi impedito qualunque compiuto ordinamento di tutta quanta la nostra suppellettile dei musei. Dappoichè questi tali corpi, dei quali uno resta autonomo e l'altro non si sa se è autonomo o no, non potranno più essere armonizzati come pur potevano quando erano tutti del pari soggetti al ministro dell'istruzione pubblica. Così riguardo alle nostre biblioteche, esse esigono un grandissimo rinnovamento dello stesso edificio nel quale stanno. Tutte le nostre biblioteche sono soprattutto impedito dallo estendersi per la natura degli edifici in cui si trovano. Una volta che l'edificio appartiene all'Università, e la biblioteca appartiene al demanio, a chi spetterà la spesa dell'adattamento dell'ufficio, in maniera che i libri che via via crescono, ci stiano dentro? Voi create delle difficoltà amministrative continue tra le Università, lo Stato e altri Istituti, che risiedono nell'Università stessa.

Io capisco tutt' al più la vostra disposizione rispetto ai gabinetti degli stabilimenti scientifici, rispetto al materiale che naturalmente va connesso colle Università. Ma non è possibile ammettere un identico provvedimento anche per le biblioteche che da poco sono state unite nel bilancio colle Università.

Il che per i musei non è accaduto. In assai minor numero sono i musei annessi alle Università di quello che siano le biblioteche.

Roma, per esempio, non ha nessun museo archeologico annesso all'Università; mentre ne ha uno Bologna.

A me pare che, colla disposizione che ci è presentata, spogliate lo Stato d'un diritto importantissimo che ora ha. Io spero che l'ultimo articolo del ministro dell'istruzione pubblica sarà concepito in questa maniera, che sia abolito il Consiglio superiore ed il ministero stesso dell'istruzione pubblica. (*ilarità*) Così avremo di certo guadagnato qualche cosa.

Ecco, o signori, le obiezioni, che mi vengono alla prima. E poi non posso tacerne un'altra. Sta bene: voi dite che solo degli edifici demaniali è concesso l'uso alle Università, ma vi sono edifici, che appartengono alle Università per antica loro proprietà, e dei quali spero che l'articolo 1° non intenda discorrere. Ora da ciò nasceranno altre questioni, se non determinate bene

quali siano gli edifici di una natura, e quali di un'altra. Voi create il disordine nell'interno delle Università ed una serie infinita di questioni piccole tra Università ed Università, e sciupate una proprietà dello Stato, la quale, quanto a biblioteche e musei, è tutt'altro che in grado di essere abbandonata del tutto ad Istituti separati e particolari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Penserini.

Voci. Non è presente.

Presidente. Non essendo presente, perde il suo turno.

L'onorevole Faina Eugenio mantiene, o ritira i suoi emendamenti?

Faina Eugenio. Io domando qualche schiarimento sul secondo; il primo lo ritiro.

Per quanto riguarda il secondo degli emendamenti, credo che fosse nella mente dell'onorevole ministro, e della Commissione, che realmente anche le dotazioni fisse assegnate dalle provincie e dai comuni fossero esenti dall'imposta, come lo sono le dotazioni fisse dello Stato. Però non mi pareva che la dizione dell'articolo 2º fosse tanto chiara da non avere bisogno di una spiegazione. Ottenuto su questo le spiegazioni dell'onorevole ministro, dichiarerò se ritiro o mantengo anche questo secondo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini Ulisse.

Dini Ulisse. Non dico che poche parole. La nuova redazione dell'articolo terzo proposta dalla Commissione, a mio credere, cambia molto la sostanza del progetto di legge. Coll'articolo primo noi concediamo l'autonomia amministrativa alle Università ed Istituti scientifici; parmi però assai menomato questo principio di autonomia amministrativa, quando noi alle Università ed Istituti, invece della proprietà dei loro fabbricati e terreni, concediamo soltanto l'uso.

Baccelli, Ministro dell'istruzione pubblica. Allora paghino la tassa.

Dini Ulisse. Concedendo soltanto l'uso di tali beni, ne avverrà che al più piccolo lavoro, al più piccolo cambiamento da farsi in quei locali bisognerà rivolgersi al proprietario diretto, per sentire se esso consenta, o no, di fare quei lavori, o cambiamenti che sieno.

Se un dato palazzo non servirà più ad un certo uso e si vorrà cambiarlo e sostituirgliene un altro, bisognerà venire alla Camera a chiedere l'autorizzazione di venderlo e di costruire il nuovo palazzo, e allora non sò dove vada per questo lato l'autonomia amministrativa. Del resto, se lo scopo

della nuova redazione dell'articolo fu quello di esentare i possessi universitari dalla tassa, non so davvero se questo scopo si raggiunga o no; ciò per me, per lo meno, è dubbio. Io noto infatti che l'Istituto superiore di Firenze, mentre nella convenzione che lo riguarda è detto "ad uso dell'Istituto saranno lasciati gli stabili ecc., ecc.," paga ancora le tasse.

Resta dunque un dubbio, un dubbio che ha la conferma nei fatti, ed io non vorrei che, pur non conceduta la proprietà degli stabili alle Università ed Istituti scientifici, ma soltanto l'uso, le tasse dovessero sempre pagarsi. Eppoi così facendo, noi diamo alle Università e Istituti l'autonomia per la parte principale, come quella che riguarda le dotazioni, gli insegnamenti ecc., e la neghiamo loro per le cose secondarie, come è quella, dei lavori agli stabili, orti botanici ecc. Ciò mi pare ben strano.

Io debbo confessare che mi pareva cosa molto migliore che si rimanesse alla primitiva proposta della Commissione, e soltanto si facesse un'aggiunta, nella quale fosse dichiarato esplicitamente che le tasse, che gli Istituti e le Università avessero pagate sui beni loro dati in proprietà, non dovessero essere più pagate, almeno per quelli che fossero destinati ad uso scientifico, o se questo non può farsi senza urtare nelle leggi vigenti, lo Stato volesse loro rimborsarle quando le continuassero ancora a pagare.

Questo è ciò che io volevo dire, ed è su ciò che desidero di essere chiarito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi, il quale propone il seguente emendamento:

" Aggiungere in fine alla prima parte dell'articolo 3º le seguenti parole: "l'imposta dovuta sugli immobili suddetti rimangono come per lo innanzi a carico dello Stato. "

Picardi. Io credo che la nuova redazione dell'articolo non rimuova la difficoltà stata sollevata ieri. Io chiesi ieri facoltà di parlare prima che fosse votata la proposta sospensiva, appunto per esprimere questo concetto. Il mutare la cessione di proprietà in cessione d'uso non conduce ad esentare gli Istituti superiori dalla tassa, finchè l'articolo 527 del Codice civile non sia revocato. Quest'articolo, quando l'uso sia separato dalla proprietà, impone l'obbligo di pagare i tributi all'usufruttuario, nella identica guisa onde è tenuto a pagarli l'usufruttuario. Ora, quando agli Istituti superiori si cede l'uso senza un patto speciale che mantenga a carico del proprietario l'onere delle

tasse, coll'acquisto dell'uso essi assumono per legge l'obbligo di pagare l'imposta. Quindi è impossibile, senza modificare l'articolo qual'è stato concepito dalla Commissione, di esentare gl'Istituti superiori dall'obbligo di pagare la tassa.

Se la Camera volesse ascoltarmi, potrei leggere il testo di quest'articolo 527, il quale è così concepito:

“ Se chi ha l'uso di un fondo, ne raccoglie tutti i frutti, o se chi ha il diritto di abitazione, occupa tutta la casa, soggiace alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie ed al pagamento dei tributi come l'usufruttuario. »

Dunque dinanzi a questa disposizione sia che si ceda l'uso, sia che si ceda la proprietà alle Università vale lo stesso in ordine all'obbligo di pagare le imposte, finchè non sarà fatta per patto esplicito un'eccezione alla regola generale.

Ora, se il Governo è d'accordo coi desiderii manifestati da parecchi colleghi, cioè che lo Stato nulla debba guadagnare coll'approvazione di questa legge, e che l'onere di pagare l'imposta debba rimanere a chi prima l'aveva, a mio avviso torna indispensabile che ciò risulti dalla espressa locuzione della presente legge, affinchè risulti chiaro, senza esitazioni, e senza possibilità di dubbiezze, che lo Stato conserva l'onere di pagare le imposte non ostante la cessione dell'uso di quegli immobili.

La dizione, che nel riformare l'articolo 3 si è sostituita alla precedente, non toglie e non aggiunge niente alla prima locuzione per ciò che può riferirsi all'obbligo di pagare le tasse. E perciò io ritengo necessaria una disposizione speciale ed esplicita per assicurare quel concetto che il Governo, d'accordo con la Commissione e con quanti hanno parlato nella Camera, pare abbia accettato; ed è per questo che ho proposto l'emendamento del quale il presidente ha dato lettura.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Berio, relatore. Alle osservazioni che sono state fatte sul nuovo articolo 3 dall'onorevole Bonghi risponderà l'onorevole ministro della istruzione pubblica. Dico ciò soltanto per evitare di dare due risposte allo stesso oggetto. Per quanto riflette ciò che accennava l'onorevole Faina, cioè se i concorsi delle province e dei comuni debbono essere assoggettati a tasse, l'onorevole ministro delle finanze, nella riunione di stamani della Commissione insieme all'onorevole ministro della pubblica istruzione, ha esplicitamente dichiarato che i contributi dei corpi morali destinati a pubblici ser-

vizi sono per legge esenti da tasse; e che egli intende, come d'altra parte non si potrebbe intendere diversamente, che si consideri come destinato ad eminente pubblico servizio il contributo delle province e dei comuni, che va a favore delle Università. Quindi ritiene l'onorevole ministro delle finanze che sia assolutamente inutile di stabilire in questa legge della pubblica istruzione ciò che è stabilito nella legge generale della contabilità dello Stato. La Commissione è venuta nella stessa opinione dell'onorevole ministro e spero vorrà venirci anche l'onorevole Faina, in quanto che non vi è dubbio sopra il fatto che i contributi delle province e dei comuni, destinati al pubblico servizio della coltura nazionale, saranno esenti da tasse.

L'onorevole Dini dice: con la nuova redazione dell'articolo 3 si varia quanto era stabilito a proposito delle Università. Diamo loro soltanto l'uso; di modo che il più piccolo lavoro che si volesse fare negli stabili in cui ha sede una Università dovrà essere autorizzato.

Mi permetta l'onorevole Dini che io gli risponda con un proverbio accettato da tutte le nazioni; che è questo: Non si può nello stesso tempo soffiare e bere.

Ora noi vogliamo che gli stabili delle Università non paghino imposte. D'altra parte il ministro delle finanze, in omaggio ad una regola generale della legge di contabilità dello Stato, non può ammettere che vi siano degli immobili, non appartenenti allo Stato, per i quali non si paghino imposte. Il ministro delle finanze non consente assolutamente alcuna eccezione a questa regola generale, e la Commissione ed il ministro della pubblica istruzione hanno riconosciuto che egli ha perfettamente ragione, perchè in una gestione pubblica bene amministrata, non vi possono essere esenti da imposte se non i beni del pubblico. Ora, quando noi creiamo una personalità giuridica, ne consegue che i beni assegnati a questa personalità giuridica, per quanto destinati ad un uso pubblico, non sono più beni del pubblico, ma sono beni di quell'ente morale che noi creiamo; e quindi l'amministrazione delle finanze non può ammettere una dichiarazione di esenzione, per i beni medesimi, dal pagamento delle imposte.

Si è dovuto quindi venire a questo temperamento, che la proprietà di questi beni continui ad essere dello Stato.

D'altronde le Università continuano ad essere enti morali appartenenti allo Stato; quindi, in sostanza, variazione notevole non c'è.

L'onorevole Dini, se non avesse temuto di un

pericolo molto immaginario, nel quale possono incorrere le Università, avrebbe visto il vantaggio grandissimo che da questa differenza viene in favore delle Università medesime. Ma i vantaggi si vedono, e non se ne tien conto. Se di fronte al vantaggio di 100, c'è un pericolo immaginario di uno, le osservazioni abbondano. Il vantaggio è questo, che gli stabili, continuando ad essere demaniali, continuano ad essere soggetti alle disposizioni attuali della legge sulla contabilità generale dello Stato, non solo per quanto riflette la loro manutenzione, per quanto riflette le riparazioni ordinarie e straordinarie, ma anche per quanto riflette il contributo d'imposta comunale e provinciale. Parmi che questo sia un vantaggio tanto grande da doversi apprezzare prima d'ogni altro, da dover soffocare quel piccolissimo dubbio che nel caso di un qualunque miglioramento da farsi vi sarebbe forse bisogno dell'autorizzazione governativa.

Io ho fiducia che la Camera sarà pienamente d'accordo col ministro delle finanze, con quello della pubblica istruzione e colla Commissione, intorno al vantaggio grande che la nuova redazione procura alle Università.

Si dice poi dall'onorevole Dini e dall'onorevole Picardi: Con questa variazione non avete evitato l'inconveniente del quale noi ci lagnavamo, cioè che l'uso di questi immobili continuerà, per il disposto dell'articolo 507 del Codice civile, ad essere soggetto all'imposta, tale quale come vi sarebbe stata soggetta la proprietà. Rispondo all'onorevole Picardi e conseguentemente all'onorevole Dini che essi sono in errore; perchè gli immobili sono demaniali. Ora, gli immobili demaniali, per disposizione della legge di contabilità generale dello Stato, sono esenti dalle imposte; quindi l'uso di immobili demaniali è esente d'imposta, meno le imposte comunali e provinciali che rimangono sotto la responsabilità del Governo. Non c'è quindi ombra del pericolo accennato dagli onorevoli Dini e Picardi.

L'onorevole ministro delle finanze interpellato quest'oggi dalla Commissione intorno al dubbio che era stato sollevato dall'onorevole Picardi ha espresso l'istesso parere che per mezzo mio la Commissione ora accenna alla Camera: che cioè gli immobili demaniali destinati ad uso pubblico, quale è il servizio della cultura nazionale, sono esenti da imposte dirette a favore del demanio. Per quanto poi riflette, ripeto, le imposte comunali o provinciali, il demanio proprietario continuerà a provvedervi come vi provvede adesso. Credo che di più non si possa nè desiderare dalla Ca-

mera, nell'interesse della cultura nazionale, nè concedere dall'onorevole ministro delle finanze, nè domandarsi da noi in nessuna maniera.

Poichè le concessioni fatte soddisfano tutti i desideri delle Università di essere esenti dalle imposte, soddisfano le esigenze della contabilità generale dello Stato, anzi, dirò meglio, il principio generale di diritto pubblico interno, che, eccettuato lo Stato, non vi sieno enti morali esenti da imposta, con questo temperamento si contentano tutti: il ministro delle finanze in quanto è tutore del diritto pubblico interno, e le Università, in quanto vogliono godere e non vogliono pagare. Ne volete di più?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martelli-Bolognini.

Martelli-Bolognini. Io vorrei fare una breve osservazione.

Io non nego che apparentemente il concetto delle Commissioni sembri, e sia forse anche favorevole alle Università. Ma io confesso francamente che non sono troppo convinto del risultato finale di questi benefizi.

Capisco, l'onorevole relatore dice che una volta che invece di proprietà si concede il semplice uso alle Università, naturalmente ne viene la conseguenza che il Governo che è proprietario degli stabili debba pensare alle riparazioni; e non scio le Università non pagheranno le imposte perchè sono esenti dall'imposta fondiaria gli stabili demaniali, ma ci sarà il demanio che farà le riparazioni. Ma oltre all'articolo citato dall'onorevole ministro, io trovo nel Codice civile un articolo il quale mi pare che dica chiaro che l'usufruttuario è tenuto alle riparazioni ordinarie dopo cominciato l'usufrutto; trovo poi l'articolo citato dall'onorevole Picardi, che dice, che chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie i frutti, ed occupa tutta la casa, soggiace alle spese di coltura ed alle riparazioni ordinarie ed al pagamento dei tributi, come l'usufruttuario.

Berio. Ordinario.

Martelli-Bolognini. E poi di fronte alla direzione generale dell'imposte dirette, varrà questa dichiarazione fatta oggi, che, cioè, rimarranno sempre (sebbene concessi in uso, ed in uso perpetuo, all'Università) questi stabili demaniali esenti dall'imposta? Io non lo so; perchè abbiamo la *res judicata* per l'Istituto superiore degli studi di Firenze, che è in uno stabile demaniale; eppure ha dovuto pagare.

Ma che danno c'è a dire addirittura: vi concediamo la proprietà, ma intendiamo che questa proprietà sia esente dall'imposta fondiaria? Una

parola che si aggiunga all'articolo, e allora le cose saranno chiare, e si toglierà l'inconveniente accennato dall'onorevole Picardi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini.

Dini Ulisse. L'onorevole relatore ha creduto che io volessi fare stabilire un privilegio, una legge speciale a proposito di questo ente nuovo che noi andiamo a creare, le Università e gli Istituti superiori. Ma io non ho affatto pensato a questo. Le Università ed Istituti abbiano in proprietà (diceva io), secondo il primitivo concetto della Commissione, gli stabili che servono ad uso scientifico, e gli altri che già sono di loro proprietà, e che ora amministra lo Stato; ma si stabilisca il modo di rendere i primi esenti dalle imposte e sovrimeposte. Ho accennato anche or ora, come io ammettevo che questi stabili fossero sempre sottoposti alle leggi vigenti, vale a dire continuassero a pagare le imposte; ma che lo Stato rimborsasse questi Istituti delle imposte da essi pagate. Ho citato l'esempio dell'Istituto superiore di Firenze, i cui stabili sono demaniali, sono dati in uso e non in proprietà all'Istituto, e pagano la tassa; e l'onorevole Luchini potrà dircene qualche cosa. Potrei citare anche il caso dello stabile dell'Ateneo veneto, che, per quanto dato in uso all'Ateneo fino dai tempi di Napoleone I, ha pur sempre pagato e paga tuttora le tasse. Io non intendeva dunque che gli stabili A, B, C fossero esenti dall'imposta; ma che continuassero a pagare le loro imposte, e si dicesse nella legge che lo Stato li rimborserebbe. Quando invece noi avremo stabilito che l'uso di questi locali l'avranno gli Istituti e le Università, come la Commissione propone, ritenga la Camera che se non diremo altro nella legge, nonostante le nostre dichiarazioni, rimarrà sempre incerto, se le tasse dovranno pagarle o no; anzi è probabile che dovranno pagarle. Onde mentre secondo il concetto primitivo della Commissione era effettivamente data alle Università ed Istituti l'autonomia amministrativa anche per ciò che riguarda gli stabili, coll'aggiunta che io proponeva, restava certo che nel fatto erano liberi dalle imposte, perchè queste le pagavano, e venivano loro rimborsate dallo Stato, e non si creavano, secondo il mio concetto, degli enti privilegiati.

Invece colla nuova proposta della Commissione per lo meno non si ripara in modo certo e sicuro a questi inconvenienti, e inoltre si limita molto l'autonomia amministrativa delle Università ed Istituti, inquantochè, per qualunque piccolo lavoro che essi vorranno fare nei loro stabili,

non solo dovranno pagare, come diceva l'onorevole Martelli-Bolognini, ma dovranno rivolgersi al ministro della pubblica istruzione e al ministro delle finanze come proprietari perchè consentano che i lavori stessi si facciano. Non posso dunque accettare quella proposta.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. La cedo all'onorevole Luchini.

Luchini. (*Sorge per parlare*).

Presidente. Debbo darla io la facoltà di parlare. La cessione anche debbo ammetterla io. (*Si ride*)

Luchini. Le chiedo venia, onorevole presidente. Mi pareva che ci fosse il suo consenso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini O. Io credo che questa questione si prolunghi perchè forse da principio non è stata posta nei suoi termini precisi.

Circa l'esenzione della tassa fondiaria è fuori di dubbio che i fondi che costituiscono il demanio pubblico non sono soggetti a tassa, per esempio le strade. E la ragione è che questi fondi non sono appropriabili come patrimonio da chicchessia, e servono ad uso diretto personale di tutti. Quanto ai fabbricati è esplicitamente detto nella legge che istituisce la tassa dei fabbricati, che sono esenti da tassa le chiese, i cimiteri e le fortificazioni costituenti il demanio pubblico dello Stato. Riguardo a questi beni non può sorgere questione; ma siccome la tassa è applicabile in quanto si abbia reddito patrimoniale, la questione potrebbe sorgere, ed è sorta più volte riguardo a quegli edifici che non costituiscono demanio pubblico propriamente detto, ma che sono tuttavia addetti ad un servizio pubblico.

Lo Stato non ha avuto grande interesse a promuovere e risolvere questione siffatta benchè egli pure sia sottoposto alle tasse addizionali sui beni demaniali tassabili; e se si trattasse dello Stato soltanto, potremmo senz'altro riportarci alle norme del decreto del 1870 (se non erro) che regola questa materia con lo stabilire che si determini anche sui beni demaniali la tassa fondiaria, ma unicamente per potervi applicar le imposte delle provincie e dei comuni.

Ma oggi la questione si complica. Abbiamo enti nuovi, e bisogna di più tener conto delle sovrimeposte comunali e provinciali.

Veniamo dunque alla questione quale, volenti o nolenti, si pone. Dare a questi enti che istituamo soltanto l'uso degli immobili basterà perchè non

corrano rischio di esser sottoposti a tassa? Senz'altro, no. Il pericolo ci sarebbe sempre perchè anche l'usufruttuario è sottoposto a tassa. Ma vediamo sotto qual forma vi sia sottoposto, se cioè di obbligo diretto del pagamento, o di obbligo del rimborso. L'articolo 527 del Codice civile che s'invocherà dichiara: " se chi ha l'uso di un fondo ne raccoglie tutti i frutti ecc., soggiace alle spese di cultura, alle riparazioni ordinarie ed al pagamento dei tributi come l'usufruttuario.

Vediamo come l'usufruttuario soggiace ai tributi. Dice l'articolo 507: " Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata. Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto. "

Dunque, di fronte al fisco e di fronte a tutti gli altri poteri che hanno facoltà di stabilire tributi, è sottoposto direttamente il proprietario che, nel caso nostro, è lo Stato.

Ora, quando noi siamo assicurati dal rappresentante il Governo, che egli non si varrà mai del diritto di rivalsa che avrebbe contro gli usuari degli stabili, sarà questa dichiarazione sufficiente ad assicurarci?

L'onorevole relatore testè esplicitamente lo dichiarava, anche a nome del ministro delle finanze.

Tenuto conto di queste dichiarazioni resterebbe, se non altro, chiarito questo, che, rimanendo quei beni in proprietà del demanio, il Governo formalmente assicura la Camera, e garantisce che le Università e gl'Istituti superiori non dovranno per essi essere sottoposti a tassa fondiaria, perchè non eserciterà rivalsa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Io credo che questa questione si potrebbe definire ben presto.

Siamo tutti d'accordo che le tasse non si pagheranno dalle Università e dagli Istituti superiori per gli stabili da essi occupati: sono stabili che servono per l'insegnamento pubblico, per un vero servizio pubblico, e per i quali gli enti morali, che li occupano a questo scopo, non devono pagare le tasse.

Quanto alle spese ordinarie di manutenzione e riparazione, queste sono già comprese nelle dotazioni fissate nella Tabella dell'articolo 2º, e quindi coteste spese continueranno a stare a carico delle Università e degli Istituti superiori scolastici.

Sicchè non si fa nessun mutamento in questa parte a quanto ora praticasi.

Alla prima parte dell'articolo dunque io non vedo necessario alcun'obbietto. Nella seconda parte però a me sorgono i dubbi.

Se date la proprietà dei musei, dei gabinetti in genere, della suppellettile scientifica a questi Istituti, e loro abbandonate tanto materiale e patrimonio scientifico, che oggi è proprietà dello Stato, molto cospicua per valore e importanza, non ammetto però che questi Istituti, che ne diventano proprietari, ne possano disporre diversamente dall'uso e dallo scopo presente, e che possano fare permutazioni, alienazioni di questa suppellettile scientifica a loro talento, e senza che il Governo ne sappia nulla.

A me pare che ciò possa essere molto pericoloso e che in pratica possa dare occasione a gravissimi abusi.

Facciamo l'ipotesi che in qualche Università secondaria si sopprima una Facoltà di scienze sperimentali per allargare l'insegnamento nelle Facoltà che non hanno bisogno di suppellettile scientifica; che cosa si farà del materiale scientifico dei gabinetti e dei musei che appartenevano alla Facoltà che vien soppressa? Potrà l'Università venderlo senza che lo Stato vi abbia niente a vedere?

Su questa parte dell'articolo in discussione io vorrei che le cose fossero ben chiarite, perchè crederei pericoloso che si approvasse questa seconda parte senza limitazione, riserva o garanzie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. È veramente rincrescevole che, concordati nel concetto, non possiamo trovarci facilmente d'accordo sulla forma per assicurarne gli effetti.

Io debbo osservare all'onorevole relatore che, se fosse stato esatto quanto egli affermava alla Camera, cioè che gli edifizii addetti all'insegnamento superiore, compresi quelli nei quali si contengono le biblioteche e i musei, non sono soggetti alla tassa, allora la questione non si sarebbe neppure sollevata, perchè bastava dire che continuavano ad avere il carattere di proprietà demaniali non soggette a tassa. Ma, dall'indole di quegli immobili e dalle dichiarazioni fatte l'altro giorno dal ministro delle finanze in questa Camera, mi sembra evidente che sia risultato il contrario di quanto afferma l'onorevole relatore, perchè il ministro stesso diceva che gli edifizii appartenenti agli Istituti superiori sono iscritti nel catasto e trovansi notati nei libri censuarii con reddito imponibile, anch'esso sottoposto al pa-

gamento dell'imposta principale erariale e delle imposte accessorie comunali e provinciali. Però, soggiungeva l'onorevole ministro, che l'imposta in atto si paga per mera forma di contabilità; che si fa ai termini della legge e dei regolamenti di contabilità, una partita di giro solamente, e poi lo Stato paga ai comuni e alle provincie l'ammontare della sovrimposta.

Ora, se i fatti stanno in questo modo (e non possono essere altrimenti, perchè questa è la posizione che risponde completamente alle disposizioni della legge relative alla tassa che pesa sulla proprietà immobiliare) a me sembra evidente la necessità di una disposizione espressa per mantenere questo *statu quo*. Difatti, se tassa principale non ci fosse, non sarebbe possibile concepire neanche la possibilità della sovrimposta comunale e provinciale.

Ora l'onorevole relatore, anco ritenendo la possibilità dell'esistenza della sovrimposta comunale e provinciale, diceva che non era dovuta alcuna tassa principale all'erario dello Stato. Ciò non è nè sarebbe possibile, perchè la tassa accessoria non può avere esistenza ove non è la principale; ed è per l'opposto incontrastabile che dall'una e dall'altra imposta restano colpiti questi edifici una volta che trovansi iscritti sui libri censuari. Sicchè dal giorno in cui l'uso di questi edifici sarà ceduto agli Istituti superiori ed alle Università, questi enti acquisteranno, se non la qualità di proprietari, la qualità di utenti o di usufruttuari; e finchè non sarà modificato il testo del Codice civile, hanno l'obbligo non solo delle riparazioni, ma anche del pagamento dei tributi.

Io non dubito punto che l'onorevole ministro delle finanze, il quale ci ha fatto conoscere quali sono le sue intenzioni per mezzo del relatore, manterrà le sue promesse, per quanto può dipendere da lui; ma il ministro delle finanze non può dare ordini ai magistrati.

Abbiamo spesso veduto agenti delle tasse molto più zelanti del ministro delle finanze, e se la questione si solleva, sarà sufficiente la dichiarazione fattaci dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro, per ritenere che sia revocata in questa materia la disposizione generale che noi leggiamo nel Codice civile? A me sembra che no. Perciò io credo che la modificazione dell'articolo terzo nei termini, nei quali ci fu presentata dalla Commissione, non risponda al concetto per cui fu fatta, perchè non ci assicura che gli Istituti saranno esenti da quella tassa che dovrà essere senza dubbio da qualcuno corrisposta.

Conchiudo quindi ripetendo di essere a mio

giudizio non solo utile, ma indispensabile una disposizione espressa nella legge, anche per prevenire ogni possibilità di contestazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

Panattoni. Dopo le parole dell'onorevole Piccardi, io potrei tacermi, comechè egli abbia accennato a idee, che io pure mi proponeva di svolgere.

Pare che tutti qui conveniamo nello stesso concetto; mentre, alla pari di noi, Commissione e Ministero concordano si debbano esonerare gli edifici universitari dalle tasse cui altrimenti andrebbero soggetti. La differenza sta nel modo di dare sanzione al concetto comune. Da un lato il Governo dichiara che non saranno mai percette codeste tasse, che furono e continueranno ad essere a carico del demanio. Dall'altro, per quanto possa aversi fiducia nelle promesse dei governanti, sta nella nostra coscienza che gli uomini passano, ma le leggi restano. A noi non bastano le dichiarazioni degli uomini, che passano. Noi vogliamo che il precetto sia nella legge. Fo appello alla Commissione: e chiedo che trovi modo di trasfondere nella legge questo che è un concetto, in che tutti ci diciamo concordi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Le dichiarazioni che io feci alla Camera nella precedente tornata su questa questione sono conformi all'osservanza delle leggi in vigore. Quindi non hanno il valore di un'opinione personale e transente di un ministro, ma hanno il valore e l'efficacia della legge a cui sono conformi.

A me pare che si confondano due cose dissimili: che si confonda l'uso di un immobile dato a titolo gratuito od oneroso, *inter privatos*, od anche dall'amministrazione pubblica ad un privato, ed il servizio pubblico a cui è addetto un edificio demaniale.

Allorchè si tratta di cessione di uso è indubitato che si applica il Codice civile: l'usuuario deve pagare la imposta. Ma qui non si tratta di una cessione di uso, si tratta di concedere questi edifici demaniali per la stessa destinazione di servizio pubblico, a cui sono stati finora addetti; si tratta in somma di non mutare lo stato attuale delle cose.

Ora, siccome per tutti gli stabili demaniali addetti in servizio governativo dipendenti da qual; siasi Ministero le imposte si pagano dal demanio così si potrà continuare a fare per gli edifici uni-

versitari, cioè per gli stabili demaniali addetti a quello speciale servizio pubblico.

Se gli edifici universitarii continuano a rimanere addetti al servizio governativo della pubblica istruzione, cioè restano nello stato in cui si trovano, il demanio continuerà a pagare l'imposta erariale sotto forma di una partita di giro del bilancio, e pagherà poi effettivamente le sovraimposte provinciali e comunali. Questa conseguenza non potrebbe verificarsi nel caso in cui la legge trasferisse la proprietà degli stabili alle Università od Istituti superiori. Ecco perchè io mi sono opposto al concetto di questo trasferimento di proprietà; perchè avrebbe portato per conseguenza il pagamento delle imposte, principale ed addizionale, a carico delle Università e degli Istituti pareggiati. E se la dizione proposta ora dalla Commissione potesse ancora far nascere qualche dubbio di fronte alle disposizioni del Codice civile, pare a me che potrebbe adoperarsi la parola "continuerà", e dirsi "continuerà a rimanere in uso delle Università come oggi sono." Così rimarrà a carico del demanio il pagamento dell'imposta prediale, di cui verrebbero gravate, altrimenti facendo, le Università ed Istituti.

L'uso apparterrà alle Università; ma il demanio, secondo la legge di contabilità ed i bilanci annuali che si votano dal Parlamento, continuerà a pagare le imposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pelosini.

Pelosini. In presenza di una legge nuova a me pare che sia bene chiarire le questioni più che si può; e, non potendo deliberare al momento su cose più rilevanti, contentarsi almeno di non lasciar dubbi per quel che riguarda la parte finanziaria. Tenuto conto delle modificazioni che sono state introdotte nell'articolo che è in discussione, mi pare che sia bene di parlarci ben chiaro, per sapere qual'è la vera intenzione del Governo e della Commissione.

Queste tasse si devono o non si devono pagare? Se si devono pagare, diciamolo francamente; e lasciamo intatte le prescrizioni del diritto comune, appunto perchè la mutazione proposta è ricavata letteralmente dal diritto comune, per le cui disposizioni l'aver in uso un immobile vuol dire pagare anche tutte le tasse che a quest'immobile si riferiscono. Se poi queste tasse non si devono pagare, e questa è l'intenzione del Governo e della Commissione, allora diciamolo chiaro ed aperto. Io non vedo ragione alcuna d'usare una locuzione la quale non esprima nettamente l'inten-

zione dell'onorevole ministro e della Giunta, e che anzi possa parere scelta apposta per creare per l'avvenire dei deplorabili malintesi.

L'onorevole ministro delle finanze osservò: ma badate! nel caso nostro non si tratta dell'uso del quale parlano le leggi civili; si tratta per converso dell'uso come lo disciplinano le nostre leggi amministrative. — Ed io, con la riverenza inseparabile della libertà che mi prendo di sottoporre osservazioni ad un uomo competentissimo in questa materia, mi permetto di far rilevare all'onorevole ministro che noi siamo al cospetto di una legge, non solamente nuova per il tempo, ma sostanzialmente immutatrice nella sua contenenza.

Come concilierebbe infatti l'onorevole ministro quel suo concetto col principio nuovissimo dell'autonomia amministrativa, innanzi alla quale le ingerenze che insino ad oggi furono dello Stato vengono a scomparire del tutto? Come potremo noi convenire che tutto sia chiaro, se sostituiremo la parola *continueranno*, quando quello di cui si parla, per dato e fatto di questa legge, più non esiste? La continuazione inchiude per necessità l'esistenza di ciò che si vuol far continuare; e noi se ci rendessimo al desiderio dell'onorevole ministro, vorremmo far continuare quello che la legge attuale rovescia dalle sue fondamenta, e vuol sostituito con istituzione che ha principii e modi di esplicazione affatto diversi. Dunque, onorevoli colleghi, io finisco come ho incominciato.

Sopra siffatta questione non mi pronunzio. Dica l'Assemblea se sia giusto od ingiusto che queste tasse si paghino. In quanto a me ho voluto profferire qualche parola, perchè, piuttosto che uno di quei famosi interessi locali di che tanto si è parlato e straparlato in questi giorni, oggi finalmente ci occorre una questione, la quale, sebbene agli effetti finanziari, interessa tutte le Università e tutti gli Istituti del Regno.

E perciò torno a chiedere: come si vogliono governare (diciamolo francamente), in presenza della questione dei beni immobili ed al cospetto delle Università e degli Istituti, il ministro e la Commissione? Quando sostituite la dizione *in uso*, intendete di sottrarre gli Istituti superiori e le Università al pagamento delle tasse, o no? E allora la sostituzione (lo dico apertamente all'onorevole ministro e ai signori della Commissione) è stata molto infelice, perchè quel che significa in fatto di oneri la dizione giuridica *in uso*, lo sappiamo (e l'osservava da pari suo l'onorevole Piccardi) dal Codice civile; sappiamo insomma che inchiude necessariamente il concetto del pagamento delle tasse.

O voi volete porre il possesso di questi immobili sotto le disposizioni del diritto comune, e allora, piuttosto che ricorrere a queste formule sibilline, le quali paiono fatte apposta per creare futuri inconvenienti anzichè per rischiarare la questione presente, ditelo senz'ambagi; perchè insomma la Camera possa prendere un provvedimento sostanziale e non più discutibile sopra questa nuova e delicata materia. Del resto, io prendo in parola l'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole relatore della Commissione. Io credo, e credo fermamente sulla loro fede, che siano consenzienti nel volere che gli Istituti e le Università siano *quoque modo* dispensati dal pagamento di queste tasse. E se ciò è, mi pare che sia facilissimo di stabilire il modo dell'accordo. Prendete la formula più semplice, e dite che, per quel che riguarda questi immobili, gli Istituti superiori e le Università, a cui gli Istituti sono parificati, saranno affatto esenti dal pagamento delle tasse. Così non solamente è resa impossibile la odierna dubitazione di molti, ma questione alcuna non è neppure immaginabile per l'avvenire; perchè con schiettezza ed efficacia di parola, ed il ministro e la Commissione e la Camera avranno definito chiaramente quel che loro parve buono in siffatto provvedimento.

Presidente. Credo opportuno di avvertire la Camera che la Commissione avrebbe modificato nella forma l'articolo 3 che ho già letto; il quale perciò sarebbe in questi termini:

“ Art. 3. Alle Università ed Istituti d'istruzione superiore continuerà.

1° ad appartenere:

a) l'uso dei palazzi ed altri fabbricati demaniali nei quali hanno attualmente la loro sede;

b) le biblioteche, i musei, i gabinetti, e tutti gli stabilimenti scientifici esistenti presso ciascuna Università od Istituto scientifico.

2° È concessa la proprietà:

a) delle biblioteche annesse alle Università ed Istituti superiori;

b) l'uso degli orti botanici con tutte le loro dipendenze.

È concessa la proprietà di tutti gli altri beni mobili ed immobili dei quali le Università e gli Istituti superiori sono ora in possesso. ”

Sta bene così?

Magliani, ministro delle finanze. Sta bene.

Presidente. Non essendo presente l'onorevole Penserini, chiedo all'onorevole Faina, altro firmatario dell'emendamento, se lo mantenga o lo ritiri.

Faina E. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole

relatore, io dovrei ritirare il mio emendamento. Solo faccio osservare che, se per legge sono esenti da imposte le dotazioni fatte da un Ente morale qualsiasi a vantaggio di pubblici servizi, e così anche quelle a favore delle Università, non era necessario che nell'articolo 2 si dicesse che le dotazioni fisse iscritte nel bilancio del Tesoro sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e di manomorta. Ma, poichè si è creduto utile di mettere ivi questa disposizione, mi pare che, per la stessa ragione, sarebbe utile di metterla anche qui. Con tutto ciò, poichè la Commissione insiste nella sua opinione, io prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Berio a nome del ministro delle finanze, e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Ha domandato di parlare l'onorevole Dini. Gli faccio osservare però che è già la terza volta che parla sullo stesso argomento.

Dini U. È solo per proporre che, se non si può ottenere che si dia anche la proprietà degli stabili universitarii, almeno dopo la parola “ *uso*, ” adoperata dalla Commissione, siano aggiunte queste altre: “ *restando le tasse a carico del Governo.* ” Le dichiarazioni fatte nella Camera non bastano ad assicurarmi.

Presidente. L'onorevole Panattoni ha facoltà di parlare.

Panattoni. Pare a me che la formula proposta dalla Commissione non risponda, nè ai voti di noi che abbiamo sollevata la necessità di manifeste dichiarazioni, nè ai voti dello stesso onorevole ministro delle finanze, che ai nostri intuiti non seppe opporsi.

Rimane sempre insoluta, spoglia di una qualunque parola che la rischiarì, la questione, se i corpi universitarii, che faranno uso degli edifici loro assegnati, dovranno poi soddisfarne le imposte.

Se vero è che Governo e Commissione sono d'accordo nel proposito che le Università non debbono, pure avendo l'uso di questi edifici, soddisfarne le imposte; se dovrà invece soddisfarle il demanio, perchè non lo si dirà nettamente nella legge?

Si afferma una deroga al giure comune. Ebbene, a questa eccezione, che noi vogliamo, è forza provveda espressamente la legge. Le dichiarazioni, le interpretazioni non bastano. Noi ci esporremo, se la legge taccia, come presenti l'onorevole Pelosini, all'eventualità di controversie e di inconvenienti non lievi nell'avvenire.

Si statuisca chiaro e netto nella legge ciò che tutti diciamo di volere. Si statuisca cioè che le Università non sono tenute a rispondere dell'ob-

bligo delle imposte: si consacri che le imposte continueranno ad essere a carico del demanio.

In questo senso io aderisco all'emendamento proposto dall'onorevole Picardi.

Presidente. Ma, onorevoli colleghi, chi vuol fare delle proposte me le mandi scritte.

Onorevole Picardi, mantiene o ritira il suo emendamento?

Picardi. Il mio emendamento lo vedo appoggiato da quanti hanno finora chiesto di parlare nella discussione di quest'oggi. Vedo altresì che desso corrisponde anche nelle parole al concetto manifestato testè dall'onorevole ministro delle finanze, perchè io, nella mia proposta aggiuntiva, dico che continueranno le imposte ad essere pagate dallo Stato come per lo innanzi. Credo quindi che il mio emendamento dovrebbe anche essere accettato dal ministro delle finanze e dalla Commissione, perchè la disposizione da me proposta credo sia indispensabile, e ne ho dimostrato con buone ragioni la necessità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Ho chiesto di parlare per stabilire in tanto accordo una voce discordante.

Mi si può obiettare che io intendo poco questa legge, e che quindi mi vi oppongo; ma io debbo francamente confessare che quest'oggi intendo anche meno gli emendamenti.

Insomma, voi, non solo volete creare le Università per fondazione; non solo volete dare ad esse la personalità giuridica; non solo ne volete fare delle corporazioni, degli enti autonomi; non solo volete una infinità di cose che io non so davvero che cosa vogliate fare; (*Si ride*) ma volete fare delle Università anche degli enti privilegiati; volete turbare per esse le leggi civili del Regno, ed introdurre a loro vantaggio un diritto speciale diverso.

Ma non era assai più semplice, se voi credevate che il diritto dell'imposta, conforme al diritto comune, avesse diminuito di troppo il reddito di queste Università, che voi l'aveste aumentato di altrettanto, giacchè eravate padronissimi di aumentare quanto vi pareva e piaceva le già larghe dotazioni che avete fatto alle Università nell'articolo secondo della legge?

Io ho sempre sentito in questa Camera nelle discussioni precedenti una grandissima riluttanza a violare con leggi speciali, il Codice civile, ad introdurre in leggi speciali disposizioni che turbassero il diritto comune.

Io vi ho sentito sempre dire che questo sarebbe stato un pessimo esempio, un pessimo in-

dirizzo. Perchè, o signori, volete ora introdurre a proposito delle Università del regno, vale a dire di quegli Istituti i quali dovrebbero mantenere intatti ed osservati i principii del diritto in ogni parte, perchè volete introdurre una eccezione? Ne avete già introdotta una nell'articolo 2° che era ambiguo nel suo senso, perchè mentre il ministro delle finanze non voleva esente dalla tassa che le proprietà dell'Università, l'avete esentate dalla tassa di manomorta e di ricchezza mobile.

Oggi pare che entriate in un'altra via, cioè a dire che costituiate un privilegio, non solo per i beni demaniali di cui a queste Università concedete l'uso, ma anche per i loro beni propri. Io non sono per privilegi, nè per una cosa, nè per l'altra.

Avete nel secondo articolo dato alle Università una dotazione che è superiore ai loro bisogni per molti anni, come mostreremo di qui a poco negli articoli seguenti.

Ora io non credo che quest'imposta sia cosa grave; non so quanto possa essere, ad ogni modo trovate la maniera di compensare le Università diversamente, ma non turbate il diritto comune, non introducete eccezioni, non introducete privilegi.

È necessario in un'Assemblea che rappresenta l'Italia che ci sia qualcheduno il quale parli per lo Stato; che ci sia qualcheduno che parli del diritto comune, e si scordi un poco dei piccoli vantaggi del suo luogo natio.

Io dunque, senza nessuna speranza che le mie parole facciano alcun profitto, ho voluto esprimere le mie idee, e l'animo mio; l'animo mio è che non vi possano essere dei privilegi.

Ad ogni modo, se non vi pare di aver dato abbastanza alle Università nell'articolo 2, trovate il modo di non farne degli enti privilegiati, come se fossero i soli enti morali degni dell'attenzione del legislatore. Ma dove sta il fondamento della legge, il fondamento sicuro, in un ragionamento di questa fatta? Io non lo vedo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toscanelli.

Toscanelli. L'onorevole Bonghi, nella discussione di questo disegno di legge, non contento di combattere Ministero e Commissione, combatte insieme tutti gli emendatori, e sostiene che coloro che vogliano le cose come hanno manifestato, mirano ad ottenere un privilegio.

Questo non è assolutamente vero; perchè, per molte Università, le somme che presentemente si danno loro, per soddisfare a tutti i bisogni scien-

tifici, sono le stesse che loro si danno da tanto tempo, e non sono affatto aumentate.

Ora se queste Università dovranno in avvenire pagare le imposte, avranno naturalmente una diminuzione sulle somme che finora ebbero persodisfare a questi bisogni scientifici; cosicchè lo stabilire che le imposte debbano essere rimborsate, o debbano essere sostenute dall'ente che finora le sosteneva, non è altro che una questione di giustizia, per mantenere economicamente le Università in quelle condizioni nelle quali sono.

Del resto io non so davvero come si possa parlare di privilegio, quando si tratta di una disposizione che deve attuarsi, non a favore di una o più Università, ma a favore di tutte le Università e di tutti gli Istituti superiori del regno.

La quale disposizione mira, relativamente a questi enti, a stabilire un sistema uniforme, a cui non conviene in nessun modo il nome di privilegio, che all'onorevole Bonghi è piaciuto imporgli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. Parmi sarà facilissimo richiamare la questione sul terreno in cui deve stare, e quindi risponderò con poche parole alle osservazioni fatte.

L'onorevole ministro delle finanze, come ha già fatto stamane in seno della Commissione, ha dichiarato ora alla Camera che per la legge attuale di contabilità dello Stato e per le leggi d'imposta i beni demaniali destinati ad uso pubblico non sono soggetti ad imposta, ossia sono imposti pel solo apprezzamento generale del debito in faccia ai comuni ed alle provincie; ma l'imposta è pagata dal demanio dello Stato proprietario.

Lo stesso ministro delle finanze disse che il contributo delle provincie e dei comuni che va in aiuto di un servizio pubblico a seconda delle leggi vigenti è esente dalla tassa di ricchezza mobile. Ora noi della Commissione abbiamo tanta sicurezza che l'onorevole ministro delle finanze abbia interpretato esattamente la legislazione vigente, che ci siamo trovati nella necessità e nel dovere di accettare quella formula dell'articolo 3º che egli, coll'emendamento testè indicato, ha consigliato. Gli altri colleghi dicono: ma noi vogliamo avere la sicurezza, e vogliamo che sia scritto nella legge, malgrado anche le parole del ministro delle finanze, che questi immobili saranno esenti da imposte.

Signori, se dopo le dichiarazioni del ministro delle finanze, sentite il bisogno di metterle in dubbio colla inserzione nella legge di ciò ch'egli

vi dice già trovarsi nella legge di contabilità generale dello Stato, fatelo pure. Ma la Commissione non crede in alcun modo nè conveniente, nè utile di fare queste innovazioni, e crede che mancherebbe di fiducia verso l'onorevole ministro delle finanze, tanto competente in materia, se vi seguisse su questo terreno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Non ho sentito dare alcuna risposta al dubbio da me manifestato, cioè, se questi enti ai quali si dà la proprietà dei gabinetti, dei musei, del materiale scientifico, del materiale mobile, che è assai importante, se questa proprietà, dico, debba essere esercitata senza alcun controllo del Governo.

A questa obiezione non si è risposto, e se non mi si risponde ed io non ho garanzia che di queste proprietà non si possa abusare, sono obbligato a dichiarare che voterò contro l'articolo e contro la legge.

Berio, relatore. La Commissione riconosce l'importanza dell'osservazione fatta dall'onorevole Cavalletto e la prenderà in considerazione.

Però la sede del provvedimento che l'onorevole Cavalletto desidererebbe fosse preso, nei limiti nei quali Commissione e Ministero crederanno di poterlo accettare, sarebbe nelle disposizioni varie. Quindi prego l'onorevole Cavalletto di non volere insistere nelle sue osservazioni, inquantochè verrà il tempo nel quale, in miglior sede, se ne discuterà; ed allora io credo che in parte potrà essere soddisfatto il desiderio dell'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Mi riserbo allora, se sarò soddisfatto, di accettare o no la legge presente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Dalle parole dell'onorevole Bonghi nasce in me la necessità di fare una dichiarazione. La dichiarazione è questa: che per decreto reale, fino dal 13 marzo 1882, i musei archeologici annessi alle Università, alle Accademie ed Istituti di belle arti, hanno cessato di far parte di detti Istituti scientifici ed artistici. Si comprende che è questa una materia singolare per la quale dev'essere presentato, come la Camera sa, un progetto di legge.

Quindi nella parola *musei* che è detta nell'articolo, non possono esser compresi gli archeologici. Se crede la Camera che sia mestieri di esplicitarlo nella legge, non avrei nessuna difficoltà, sicuro che la Commissione accetterebbe l'aggiunta.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Bonghi, le do facoltà di parlare, ma la prego di usare discretamente di

questa facoltà, perchè è già la terza volta che parla su quest'articolo.

Bonghi. In primo punto io credo troppo umile l'onorevole Toscanelli il quale crede che qui si sia dimenticato il suo discorso della discussione generale. Io lo ricordo ancora quel discorso e spero che egli, quando il fantasma di Pisa si sarà dileguato davanti ai suoi occhi.

Presidente. Onorevole Bonghi, non sollevi fatti personali.

Bonghi. Devo rispondere: ... egli riacquisterà la luce dei principii generali della legge.

Toscanelli. Chiedo di parlare per un fatto personale. (*Urarità*)

Bonghi. Quanto poi all'obiezione particolare sta bene che le Università formano tutte una specie di persone giuridiche, ma sono una specie che forma parte di un genere.

Ora, qual'è la ragione per cui voi accordate a questa specie di persone giuridiche qualche diritto che non appartiene a tutto il genere, allora quello che voi accordate alla specie, ha ragione e qualità di privilegio.

Sicchè la mia parola resta esatta e la necessità e l'utilità d'introdurre questo privilegio in una legge speciale, in violazione del diritto civile, resta a dimostrarsi.

Che poi questa violazione del diritto civile ci sia, risulta da tutta la discussione.

Se non aveste avuto bisogno di garantirvi contro i due articoli del Codice civile, avreste fatto questa discussione? Ora, perchè volete garantirvi? D'onde nasce il diritto di garantirvi; d'onde nasce l'utilità di questo privilegio?

Ora rispondo poche parole all'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Io sono lieto che egli abbia ricordato alla Camera ed a me quella non so se ordinanza o decreto che egli ha accennato, ma io non credo (e sottometto l'osservazione al ministro stesso) che quell'ordinanza o decreto possa bastare al bisogno.

Bacelli, ministro dell'istruzione pubblica. È una dichiarazione.

Bonghi. Io accetto l'utilità di quel provvedimento, però, quando si aggiunga questa considerazione che separando i musei archeologici esistenti dalle Università bisogna costituire, secondo certi metodi e modi, dei musei archeologici nelle Università stesse, annessi alla cattedra di archeologia, perchè voi non potete separare l'insegnamento dell'archeologia dal complesso delle discipline della Facoltà di filosofia e lettere, nè l'insegnamento dell'archeologia si può fare senza i musei: ed

ogni volta che un'insegnamento deve esser fatto in un luogo estraneo all'Istituto al quale l'insegnamento appartiene, tutti sanno che le difficoltà che ne nascono, sono molte.

Io credo dunque che sarebbe utile che il ministro profitasse di questa legge per dar forza legale al provvedimento preso da lui o da altri, tanto più che, senza un articolo di legge, questo provvedimento può mancare di forza, perchè non può avere tutta la sua efficacia su alcuni musei archeologici che sono annessi alle Università e ne sono distratti; e solo un articolo di legge può distrarli.

Io poi aveva fatto la stessa osservazione dell'onorevole Cavalletto.

Aveva detto che mi pareva strano che voi volete tutte quante queste proprietà dello Stato consegnarle alle Università senza guarentigia per lo Stato stesso. Quello che può parere necessario per ognuna delle specie di queste proprietà nominate nell'articolo 2 è soprattutto necessario per le biblioteche. Voi avete ora soggette le biblioteche ad alcuni regolamenti, mediante i quali l'uso di queste biblioteche è pubblico, e pubblico non solo agli studenti, ma a qualunque cittadino. Diventando proprietarie le Università di queste biblioteche, saranno esse obbligate a tenerle aperte ad ogni cittadino, e nella stessa misura in cui sono oggi? Voi mi direte di sì, e altri dirà di no; io vi dirò che è un avvenire che lasciate nelle mani di una corporazione sulla quale voi vi riservate poco o nessun diritto.

Ma badate che nuova necessità di spesa e che nuova iattura della coltura pubblica voi introdurreste, se queste garanzie colle quali sono oggi mantenute dallo Stato queste proprietà, non sono mantenute anche col trasferimento delle proprietà stesse.

Sicchè io credo che sarebbe qui la sede opportuna, dove voi concediate la proprietà, di aggiungere una parola qualsiasi di garanzia, la quale mantenga il proprietario nuovo negli obblighi del proprietario vecchio. Con queste osservazioni io non ho altro a dire, e mi pare, signor presidente, di essere stato breve.

Presidente. Poichè fa un'invocazione al presidente, io vorrei pregare lei e tutti gli altri onorevoli colleghi che intendono proporre emendamenti di presentarli tempestivamente alla Presidenza, altrimenti così non si procederà mai. Se ad ogni momento si fanno emendamenti, proposte e controproposte, la discussione non finirà più.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Bonghi. Io intendo di domandare uno schiarimento; e non di proporre emendamenti, soprattutto quando mi paiono utili, perchè Ministero e Commissione li rigetterebbero. (*Parità*)

Presidente. Dunque debbo avvertire la Camera che la Commissione propone che, dopo le parole del comma a) "l'uso dei palazzi ed altro fabbricato demaniale, nel quale hanno attualmente sede le biblioteche ed i musei: „ si dica: "eccezzuati gli archeologici. „

Ha facoltà di parlare ora per fatto personale l'onorevole Toscanelli. La prego d'indicare il suo fatto personale.

Toscanelli. L'onorevole Bonghi ha osservato che, fra le parole che io testè pronunziai, ed il discorso che feci sopra questo disegno di legge nella discussione generale, vi è aperta contraddizione: ed ha soggiunto ch'egli spiegava questa contraddizione coll'appagamento degl'interessi locali, concernenti la Università di Pisa. Questo è il fatto personale.

Ciò premesso dichiaro che non ho nulla da mutare al discorso che pronunziai alla Camera in occasione della discussione generale; che per altro essendo venuta in discussione della legge, è ben naturale che io mi sia preoccupato di migliorarla, poichè essa può avere a suo favore una maggioranza.

Non posso assolutamente ammettere che la tutela di una delle grandi Università dello Stato sia un interesse locale.

Del resto, onorevole Bonghi, io credo che l'affetto al luogo natio sia quello che fa sì che infiniti cittadini si prestino con interesse alla cosa pubblica. E quando questo affetto non è in contraddizione coll'utile generale dello Stato, ben lungi dall'essere cosa che meriti censura, è cosa che merita lode.

Quindi io non posso in alcun modo accettare l'accusa ingiusta che ha voluto lanciarmi l'onorevole Bonghi.

Presidente. Ed ora verremo ai voti.

Onorevole Umana, mantiene o ritira il suo ordine del giorno di cui ho già dato lettura?

Umana. Ringraziando l'onorevole ministro delle dichiarazioni lusinghiere fatte ieri, ne prendo atto e ritiro l'ordine del giorno.

Presidente. Dunque, all'articolo 3, che è ora in discussione, la Commissione ha proposto quello emendamento che ho già letto più volte.

Sono poi a questo articolo 3 proposti altri due emendamenti: uno è dell'onorevole Picardi; un altro della Commissione stessa, poichè quello degli onorevoli Faina e Penserini sono ritirati.

Gli emendamenti, o, per meglio dire, i sotto-emendamenti proposti sono: 1° che si aggiunga dopo le parole del comma A, n° 1, "biblioteche e musei, „ "eccezzuati gli archeologici. „ E questo è proposto dalla Commissione e dall'onorevole ministro.

Un'altro è il seguente: che si aggiungano in fine dello articolo le parole: "le imposte dovute per gli immobili suddetti rimangono, come per lo innanzi, a carico del Tesoro dello Stato.

"Picardi. „

Onorevole Picardi, mantiene o ritira quest'aggiunta?

Picardi. La mantengo.

Presidente. Quest'aggiunta però non è accettata nè dal ministro nè dalla Commissione.

Mariotti Giovanni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mariotti Giovanni.

Mariotti Giovanni. L'aggiunta proposta dall'onorevole ministro e dalla Commissione, parrebbe più opportuna alla fine del comma terzo, dove si tratta appunto dei musei; ivi, parmi, l'aggiunta proposta risponderebbe meglio all'idea del ministro e della Commissione.

Presidente. Seusi, onorevole Mariotti, ella forse parla avendo dinanzi l'articolo che è stampato...

Mariotti Giovanni. Precisamente.

Presidente. Ed io invece parlo avendo innanzi l'articolo manoscritto trasmessomi in principio di seduta dalla Commissione, articolo che ho già letto due volte, e che rileggerò ancora.

"Alle Università ed Istituti d'istruzione superiore continueranno ad appartenere:

a) L'uso dei palazzi ed altri fabbricati demaniali nei quali hanno attualmente sede, le biblioteche, i musei, i gabinetti e tutti gli stabilimenti scientifici annessi alle Università ed agli Istituti di istruzione superiore;

b) L'uso degli orti botanici con tutte le loro dipendenze.

"È conceduta la proprietà:

a) Delle biblioteche annesse alle Università ed agli Istituti d'istruzione superiore, dei musei, dei gabinetti e degli altri stabilimenti scientifici esistenti presso ciascuna Università od Istituto d'istruzione superiore.

b) Della mobilia e di tutto il materiale scientifico che attualmente si trova nei locali sopraccennati.

c) Tutti gli altri beni mobili ed immobili,

dei quali le Università od Istituti sono ora in possesso. „

E qui verrebbe la proposta di aggiunta al comma *a*) delle parole “ eccettuati i musei archeologici. „

Berio, relatore. Per quanto riflette le osservazioni fatte testè dall'onorevole Mariotti, la Commissione non può non convenire che nel comma *a*) del numero uno si accenna ai locali entro i quali sono i musei; ora l'eccezione comprende il museo, quindi starebbe meglio nel comma *a* del numero 2.

Presidente. A me veramente parrebbe che per esser più chiari e precisi si dovesse mettere la eccezione in tutti e due i comma.

Berio, relatore. Onorevole presidente, per non chiedere di parlare una seconda volta, se mi permette...

Presidente. Parli.

Berio, relatore... Dirò prima di tutto che la Commissione conviene nell'osservazione dell'onorevole presidente; poi farò una brevissima dichiarazione, a nome della Commissione per quanto riflette l'emendamento dell'onorevole Picardi, ed è la seguente: che la Commissione non lo accetta, perchè la disposizione di tale emendamento, la Commissione stessa la ritiene compresa nel disegno di legge che essa sostiene, secondo le dichiarazioni fatte da me e secondo quelle del ministro delle finanze.

Presidente. Onorevole Picardi, ella mantiene il suo emendamento, malgrado le dichiarazioni della Commissione?

Picardi. Si signore.

Presidente. Dunque verremo ai voti.

Pongo a partito il sotto emendamento della Commissione all'emendamento della Commissione stessa, cioè che ogni volta che si parla dei musei, sia nel comma *a*) del numero 1, sia nel comma *a*) del numero 2, si dica *eccettuati gli archeologici*.

Coloro che approvano questo sotto emendamento sono pregati d'alzarsi.

(*È approvato.*)

Ora pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Picardi, che consisterebbe nell'aggiungere in fine dell'articolo, quale è proposto dalla Commissione, le seguenti parole:

“ Le imposte dovute sugli immobili suddetti rimangono come per lo innanzi a carico del tesoro dello Stato „.

Quest'aggiunta, come la Camera ha udito, non è accettata nè dal ministro, nè dalla Commissione.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato.*)

Ora rileggo l'articolo 3° emendato e lo pongo a partito.

1° “ Art. 3. Alle Università ed Istituti di istruzione superiore continuerà ad appartenere:

a) L'uso dei palazzi ed altri fabbricati demaniali nei quali hanno attualmente sede le biblioteche, i musei, eccettuati gli archeologici, i gabinetti e tutti gli stabilimenti scientifici annessi alle Università ed agli Istituti di istruzione superiore;

b) L'uso degli orti botanici con tutte le loro dipendenze.

2° È concessa la proprietà:

a) Delle biblioteche annesse alle Università ed agli Istituti di istruzione superiore, dei musei, eccettuati gli archeologici, dei gabinetti e di tutti gli stabilimenti scientifici esistenti presso ciascuna Università od Istituto d'istruzione superiore;

b) Della mobilia e di tutto il materiale scientifico che attualmente si trova nei locali sopraccennati;

c) Di tutti gli altri beni mobili ed immobili, dei quali le Università ed Istituti di istruzione superiore sono ora in possesso. „

(*È approvato.*)

Viene ora l'articolo 4°.

Il testo in discussione dell'articolo 4° si è il seguente:

“ Art. 4. I beni immobili indicati nella lettera *E* dell'articolo precedente, e quelli della stessa natura che le Università o gli Istituti d'istruzione superiore venissero ad acquistare, dovranno, salvo il caso di accertata impossibilità o di prescrizione contraria contenuta nel titolo d'acquisto, essere convertiti in rendita consolidata nominativa sul Debito pubblico del regno, e non potranno essere distratti dallo scopo cui furono o saranno destinati.

“ Le assegnazioni di beni immobili stabilite dall'articolo precedente a favore delle Università o degli Istituti d'istruzione superiore si intendono fatte senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

“ Lo Stato sarà responsabile verso i terzi delle obbligazioni da lui contratte, il cui adempimento fosse garantito con iscrizione ipotecaria sopra detti beni. „

A questo articolo 4, che ho letto, l'onorevole Corleo propone il seguente emendamento:

“ Aggiungere dopo le parole: o di prescrizione contraria contenuta nel titolo d'acquisto le seguenti: “ esser venduti all'asta pubblica con le norme stabilite nella legge 21 agosto 1862, numero 2038, per la vendita dei beni demaniali „, e quindi, ecc. „

L'onorevole Faina Eugenio propone, insieme agli onorevoli, Savini, Faina Zeffirino, Gattelli, Pianciani, Franceschini, Dari, Fabbri, questo altro emendamento:

“ Alla fine del primo alinea dell'articolo 4º aggiungere: “ la conversione dei beni immobili attualmente posseduti dovrà essere compiuta entro 10 anni dalla promulgazione della presente legge. „

La Commissione propone invece che il principio dell'articolo sia questo: “ I beni immobili indicati nel numero 2, lettera C, dell'articolo precedente, e quelli della stessa natura che le Università e gli Istituti superiori, ecc. „

Giuramento del deputato Zanolini.

Presidente. Ora essendo presente l'onorevole Zanolini, lo invito a giurare.

(Legge la formola)

Zanolini. Giuro.

Seguito della discussione del disegno di legge concernente la riforma degli studi superiori.

Presidente. L'onorevole Corleo ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Corleo. È una breve osservazione quella che io debbo fare.

Pregherci però l'onorevole ministro e la Commissione di prestarmi la loro benevola attenzione.

In quest'articolo si ordina la conversione in titoli nominativi del debito pubblico di beni immobili che giusta la lettera c dell'articolo precedente, saranno dati all'Università, e di tutti quegli altri immobili che le Università potranno acquistare.

Ora, come si convertiranno questi beni? Certo vendendoli. Con quali norme? Io ho presente ancora un fatto spiacevolissimo avvenuto nelle provincie siciliane, ed è questo. Nel 1860, quando la dittatura attribuì all'istruzione pubblica i beni dei soppressi gesuiti e liguorini, ordinò parimenti, che questi beni si dovessero convertire, ma non stabili con quali formalità dovesse farsene la vendita, per potere poi convertirne il prezzo in rendita pubblica.

E sapete, onorevoli colleghi, che cosa è accaduto? Sino ad ora la maggior parte di quei beni dei soppressi gesuiti e liguorini, per la difficoltà, di non sapersi con quali norme si dovevano alienare, non sono stati venduti, e invece sono stati sfruttati dai fittaiuoli, appunto perchè non se n'è fatta la vendita immediatamente.

Egli è per questa ragione, per evitare appunto questo grave inconveniente, che io ho proposto di aggiungere all'articolo 4 che la vendita si farà colle norme di quella legge del 21 agosto 1862, prescritte per la vendita dei beni demaniali.

In questo modo avremo delle norme vere ed efficaci per fare la vendita. Fatta l'alienazione, si potrà convertire il prezzo di questi beni in rendita nominativa. Se invece noi non determiniamo le norme con cui quest'alienazione debba farsi, il dubbio di cui ho parlato, e che per 20 e più anni rese invenduti i beni dei gesuiti e liguorini in Sicilia, ritornerà da capo, e quindi non si potrà procedere alla conversione ordinata da questa legge. È solo per questa ragione che io raccomando si stabilisca una norma.

Ora, a me pare che fra tutte le leggi che si riferiscono ad alienazione di beni demaniali e di beni ecclesiastici, sia da preferirsi per forma più semplice, più breve, ed anche per analogia con questi beni universitari, la legge del 21 agosto 1862, n° 2038, colla quale è prescritto doversi eseguire la vendita dei beni demaniali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faina Eugenio.

Faina Eugenio. Anzi tutto devo far notare alla Camera come le proposte dell'onorevole Corleo anzi che giovare nuocerebbero forse alle nostre Università, le quali dovrebbero convertire non solo, ma dovrebbero anche convertire secondo le norme della legge del 21 agosto 1862, avrebbero cioè, ancora maggiori restrizioni di quelle indicate nell'articolo 4º che ora discutiamo; ed a me ogni aumento di vincoli, anzichè un vantaggio, pare un danno. Esaminando la lista dei beni di cui si tratta nell'allegato 12 della relazione, mi risulta che praticamente quest'articolo si riferisce quasi esclusivamente ai beni delle Università libere, mentre tutte le altre Università, astrazione fatta dall'Università di Napoli per una somma insignificante, l'ottava parte cioè dell'eredità De Andrea di cui non si conosce il valore, non sono contemplate nella legge che platonamente, cioè per i beni che potranno possedere nell'avvenire.

Veramente, trattandosi di un bisogno che oggi non esiste, parrebbe più ragionevole non pren-

dere alcun provvedimento, massime quando il provvedimento non toglie alcun inconveniente e forse ne crea.

E se il bisogno non esiste per le Università regie che non possiedono stabili, non esiste neppure per le Università libere. L'amministrazione dei cui beni per quanto mi consta, non lascia, non dirò nulla, ma certo non molto a desiderare. È una fortuna che questi beni non siano stati convertiti, poichè nelle provincie ex-pontificie, dove hanno sede le quattro Università libere, si è verificato in questi ultimi tempi un fenomeno poco vantaggioso per la proprietà fondiaria; si sono gettate sul mercato masse enormi di beni provenienti dalle soppresses corporazioni religiose, e questo fatto ha portato due conseguenze gravissime: la prima, che le grandi offerte di beni demaniali hanno fatto ribassare il prezzo dei fondi, la seconda che le molte vendite seguite hanno assorbito tutto il capitale in numerario che era disponibile nelle provincie.

Questo stato di cose non è ancora cessato; vi è ancora una quantità di terreni demaniali da vendere, e se noi veniamo ad aggiungervi anche la massa dei beni posseduti dalle Università, i quali sono quasi tutti riuniti nelle immediate vicinanze delle città dove hanno sede le Università, non faremo che peggiorare le condizioni del mercato fondiario, peggiorare le condizioni delle nostre provincie.

Ed io, per evitare questo inconveniente, dal momento che non spero che la Commissione rinunci al primo alinea dell'articolo 4, come sarebbe mio desiderio, ho presentato insieme ad altri miei colleghi questo emendamento che tende a diminuire gli inconvenienti che avverrebbero per la vendita dei beni massime se fatta forzosamente.

Anzi, dacchè ho facoltà di parlare, e spero che l'onorevole nostro presidente me lo permetterà, proporrei anche un altro piccolissimo emendamento, che spero troverà grazia presso il ministro e presso la Commissione.

Sia pure che si debbano vendere i beni stabili; ma perchè limitare il modo di alienazione alla sola vendita pura e semplice? Non si potrebbe anche dare alle Università la facoltà di alienare i propri stabili a titolo enfiteutico, come molto vantaggiosamente fu fatto in altri tempi in Toscana, e come oggi si fa anche dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma? Se questo fosse concesso, si faciliterebbe molto il compito delle nostre Università, le quali potrebbero dare parte dei loro beni in enfiteusi, e parte venderne.

Sarebbe questa una maggior facilitazione; e perciò propongo che dopo le parole: *convertiti in rendita consolidata sul debito pubblico del regno*, si aggiunga: *o altrimenti alienati a titolo di enfiteusi*.

Se la Commissione ed il ministro vorranno avere la bontà di accettare questo emendamento, che non altera punto la sostanza dell'articolo, mentre giova assaissimo alle Università, io ne sarò loro gratissimo. Ma come son solito a contentarmi del possibile, pur tenendo fermo il primo emendamento; su questo secondo attendo la risposta della Commissione per decidermi a mantenerlo o ritirarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Una cosa io vorrei (non so come dire, non posso nè pregare, nè consigliare) dirò vorrei rincalzare sulla mente dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro, il discorso dell'oratore che mi ha preceduto.

Voi avete dato 25,000 lire alle Università libere; avete loro fatta questa piccola elemosina della quale in realtà non sapranno che cosa cavarne. 25,000 lire più o meno, non mutano nulla nel modo come un Istituto universitario può compiere l'ufficio suo. Ma ora avete acquistato con ciò il diritto, che lo Stato non ha mai avuto, di disporre nel modo in cui queste Università libere debbono avere le loro proprietà, perchè dunque avete creato delle Università autonome, avete, colle 25,000 lire date loro, acquistato sopra esse un diritto che prima non avevate, o certamente non ne avevate usato. Io so che mi potrete rispondere: ma noi applichiamo loro il diritto comune per le possessioni degli enti morali in Italia.

Io non ho ora abbastanza presente la legge perchè possa giudicare; ma se davvero questo è nel diritto comune di tutti gli enti morali in Italia, cioè che essi non debbano possedere che proprietà immobili, altro che rendite sul Gran Libro; allora dico che questa legge non è applicabile alle Università libere, le quali a quest'ora avrebbero ben dovuto sottostare alle disposizioni di essa, se realmente la legge anche ad esse fosse stata applicabile.

Ma, ripeto, io non posso affermare come sta la cosa perchè la legge non l'ho davanti. Ad ogni modo voi siete stati così diligenti nell'accrescere le dotazioni delle Università, che dovete badare che oggi non le diminuiate appunto a quelle per le quali avete fatto meno rispetto alle altre Università dello Stato.

Ed io credo che voi col vostro articolo procuriate

una diminuzione nel valor capitale della proprietà di queste Università; dappoichè il reddito sul Gran Libro ha questo di proprio, che è una cifra costante ed in perpetuo. Invece la proprietà fondiaria è un reddito che fino ad una certa misura si proporziona all'espansione ed all'aumento della ricchezza pubblica. Sicchè noi abbiamo prodotto questo danno a molti enti morali; non a tutti (ora non ho presente bene la legge per dire a quali sì, a quali no), ma non vedo la necessità di portare questo danno ad enti morali, ai quali non c'è nessuna ragione speciale di portarlo.

Poichè la ragione speciale per la quale abbiamo rispetto agli enti morali fatta questa disposizione è stata in gran parte una speranza che c'eravamo fatta ed alla quale in molti casi la realtà non ha risposto. Noi abbiamo fatta questa disposizione soprattutto per gli enti morali che possedessero proprietà molto grosse.

Abbiamo creduto utile che questa proprietà si dividesse, che questa proprietà, per così dire, si mobilizzasse. L'effetto, per dir la verità, non ha corrisposto nella maggior parte dei casi; ma questo era il nostro supposto. Quel che se ne è potuto ricavare è stato solamente questo, che la proprietà è divenuta più facilmente trasmissibile.

Ma queste ragioni non militano rispetto alle piccole proprietà di queste Università libere; e poichè voi concedete alle Università dello Stato cose che non avevano, ma che avevano le Università libere, almeno non levate a queste diritti che avevano già. Non impedito alle Università libere quella libertà di amministrare come piaceva a loro, libertà che hanno avuta finora, prima che la vostra legge emancipatrice e liberatrice nascesse nel campo della legislazione universitaria d'Europa e nel deserto di questa Camera.

Ma però questa è stata una semplice digressione alla quale mi ha mosso la proposta fatta dall'onorevole Faina.

La ragione che mi ha mosso a parlare è un'altra, e questa ragione io la raccomando al giudizio della Commissione e dell'onorevole ministro, dappoichè se per loro ragionevole, la facciano valere nei loro emendamenti, chè io non mi prendo la pena di scrivere una proposta nè a questo nè ad altro riguardo.

Ora io dico: la disposizione dell'articolo 4º rispetto ai beni immobili dei quali si parla al capoverso b) dell'articolo 3º, io non la credo di molta importanza; ma ad ogni modo quanto ai beni delle Università, la cui proprietà è stata amministrata finora dal demanio, che era obbligato a convertirla in rendita pubblica, e ora tornerebbe a

loro, è ragionevole che quell'obbligo resti. Ma poichè voi determinate qualche cosa rispetto ai beni mobili ed immobili posseduti da esse, e che passano in proprietà delle Università con questo articolo 4º, perchè vi scordate di tutti i beni che sono notati da voi nei paragrafi *a, b c d*? Non c'è rispetto ad essi nessuna limitazione e nessuna riserva da fare? A me pare anzi che cadano qui le osservazioni dell'onorevole Cavalletto e mie. Come voi avete creduto necessario rispetto ai beni descritti al paragrafo *e*) di determinare qualche cosa, mi parrebbe necessario che determinaste qualche cosa anche rispetto ai beni descritti nel paragrafo *b*) soprattutto, e forse anche a quelli del paragrafo *c*).

L'onorevole Cavalletto vi ha detto: bisogna che voi garantiate in qualche maniera la proprietà dei gabinetti scientifici, dei musei, dei libri che voi trasmettete alle Università nel paragrafo *b*), e il luogo di fare questa riserva non è nelle disposizioni varie, è qui, dove voi fate delle disposizioni speciali rispetto all'amministrazione dei beni contemplati nell'articolo precedente.

Ora io non voglio determinare quale sia questa disposizione; l'onorevole Cavalletto sarà in caso di determinarla meglio di me.

Qual'è la garanzia che l'onorevole Cavalletto domanda? Che l'alienazione non sia fatta senza l'autorizzazione o l'approvazione dello Stato...

Cavalletto. Precisamente.

Bonghi. Intorno alle biblioteche poi e ai musei occorre che voi vi riserviate l'uso pubblico, come si usa presentemente. Sicchè, rispetto ai beni di cui trasferite la proprietà nel 2º paragrafo *A*, se volete essere d'accordo coll'ordine di concetti espressi rispetto a quelli del 1º paragrafo *A*, dovete disporre qui della necessità della tutela rispetto alla conservazione delle cose, e delle garanzie e delle limitazioni dell'uso pubblico rispetto alle biblioteche e ai musei.

Resta una questione molto più difficile rispetto ai gabinetti ed agli stabilimenti scientifici, poichè, rispetto ad essi, bisogna coordinare tre diritti, quello dei professori, quello dei docenti privati e quello degli studenti.

Il coordinare questi diritti, io dico che non può essere di questo luogo. Sarà forse più in là il luogo di farlo, e forse non potrà farsi che con qualche disposizione molto generale e poco esplicita, dappoichè il problema è per sè difficilissimo e non è risoluto in tutto e per tutto in nessun Istituto universitario.

Ma rispetto a ciò che riguarda il tutore per l'alienazione, e rispetto all'uso pubblico delle biblio-

teche e dei musei, io credo che qui sia propriamente il luogo di disporre, e che sia qui il luogo di disporre me ne dà argomento la disposizione che solo fa parte dell'articolo 4.

Corleo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corleo.

Corleo. Io vorrei calmare le apprensioni dell'onorevole Faina intorno alla vendita dei beni immobili delle Università libere. A me pare che in questo articolo 4 non si parli punto dei beni di quelle Università, ma soltanto dei beni immobili, indicati nella lettera *c* dell'articolo precedente. Ora, la lettera *c* si riferisce soltanto alle Università che sono sotto la direzione dello Stato.

Epperò, quando si parla di beni da acquistare in avvenire e da doversi parimenti convertire, si parla sempre di quelle stesse Università. Mi sembra dunque che gli immobili delle Università libere non sarebbero punto colpiti dalla disposizione di quest'articolo 4.

Dopo di ciò, io debbo osservare che il concetto mio è semplicemente quello che si stabiliscano con questa legge le norme, con cui gli immobili delle Università si devono alienare. Si tratta di enti morali, e nessun ente morale può vendere i propri beni se non nelle forme stabilite da una legge speciale. E certamente la Camera non vorrà permettere ai rappresentanti di questi enti morali di alienare a beneplacito loro questi beni, e convertirne il prezzo in rendita nominativa. Bisogna dunque che le norme si stabiliscano; senza di ciò la conversione non sarebbe mai possibile.

Vogliamo considerare questi enti autonomi come opere pie, ed applicare ad essi le disposizioni della legge 3 agosto 1862? Non mi pare. Essi non hanno alcuna analogia colle opere pie, perchè non hanno carattere di beneficenza.

Egli è per questo che io escludo la norma della legge del 3 agosto 1862, ma una norma è pur necessaria. Ebbene, io ho proposta quella della legge 21 agosto 1862 per i beni demaniali; ma, se la procedura prescritta da questa legge paresse lunga ed intricata, io sono pronto ad accettarne anche un'altra, purchè una si stabilisca, come, per esempio, quella che si è tenuta per l'alienazione dei beni dell'asse ecclesiastico di Roma, che sarebbe più semplice e più sollecita.

Le approvazioni poi potrebbero venire, anzichè dal ministro guardasigilli, da quello della pubblica istruzione.

L'entità di questi beni immobili, convengo con l'onorevole Faina, è ben poca; ma potrà in avvenire, ed io lo spero, aumentare in seguito

donazioni. Ebbene, queste donazioni dei privati saranno amministrate dalle Università stesse? Non lo credo giusto; invece credo che si debbano convertire, come questa legge prescrive, tutti i beni immobili di cui le Università verranno in possesso. Non m'impensierisce quello che si dice intorno al pericolo di mettere in vendita questi insieme con molti altri beni, ed anche intorno alla emissione di nuova rendita che ne deriverà, perchè infine si tratta d'una piccola copia di beni, la quale non crescerà grandemente. Ad ogni modo, quando le norme della legge stabiliscono la base dell'asta, non è possibile che questi beni si vendano a basso prezzo, perchè appunto la legge stabilisce il minimo, sul quale deve aprirsi l'incanto, e quindi una gara intorno all'acquisto di essi vi sarà sempre.

Rispetto poi alle concessioni che l'onorevole Faina propone a titolo enfiteutico, io non ci avrei difficoltà alcuna, perchè anche questa è una forma utile e che può dare dei buoni risultati. E se si accettasse invece della norma prescritta dalla legge 21 agosto 1862, quella che è stabilita per l'alienazione dei beni dell'asse ecclesiastico di Roma, allora si avrebbe l'uno e l'altro sistema, perchè tutti sappiamo che l'asse ecclesiastico di Roma è stato alienato nell'uno e nell'altro modo secondo la convenienza, secondo che il Commissariato ha creduto più utile nell'interesse dell'ente che amministra.

Quindi io cambierei le proposta mia in questo solo modo, cioè che l'alienazione dei beni che le Università posseggono, o di quelli che potranno possedere in avvenire, si faccia con le norme stabilite dalla legge per l'alienazione dell'asse ecclesiastico, e quindi il prezzo si converta in rendita nominativa a favore dell'ente morale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. L'onorevole Faina ha proposto un emendamento perchè si stabilisca un termine piuttosto lungo per effettuare la vendita dei beni immobili delle Università. La Commissione conviene che sia utile precisare questo termine e perciò, d'accordo col Ministero, accetta l'emendamento presentato dall'onorevole Faina ed altri, il quale stabilisce il termine di 10 anni per effettuare questa vendita.

Lo stesso onorevole Faina ha sostenuto che sarebbe conveniente autorizzare le Università a concedere i loro beni in enfiteusi. La ragione per la quale il disegno di legge prescrive alle Università di convertire in rendita i loro beni immobili è ac-

cennata nella lettera C, n° 2 dell'articolo 3°, ed è quella di evitare l'agglomerazione nell'ente morale di vaste proprietà immobiliari, all'unico effetto di eliminare gli svantaggi della manomorta.

Ora consentendo le costituzioni enfiteutiche, noi verremmo in gran parte a conservare il difetto che si vuole eliminare: perchè è ben vero che, per quanto concerne il proprietario utilista, vi sarebbero i passaggi della proprietà; ma è vero altresì che il dominio diretto rimanendo in perpetuo nelle Università, consentirebbe ad esse, con l'andar del tempo, una vasta estensione di beni immobili; il che darebbe luogo a degli inconvenienti.

Prego pertanto l'onorevole Faina di non volere insistere sopra questa sua aggiunta.

L'onorevole Cavalletto disse che è conveniente stabilire nell'articolo 4° che le Università non possano, se non in dati modi da specificarsi, alienare i loro beni immobili, le biblioteche, i musei, ecc. Già la Commissione ha dichiarato che consente a mettere nella legge una disposizione a questo proposito; ma essa ritiene, non ostante tutto quello che è stato detto anche dall'onorevole Bonghi, che questa disposizione trovi la sua sede opportuna nel capo delle disposizioni varie.

E siccome ciò non altera nè punto nè poco il valore dell'articolo che verrà aggiunto o della modificazione che verrà fatta ad uno degli articoli esistenti, così non vedo che sia il caso di prolungare la discussione sopra questo articolo 4° dal momento che sarà soddisfatto il desiderio dei proponenti.

Dopo ciò spero che la Camera vorrà votare l'articolo 4° col solo emendamento proposto dagli onorevoli Faina ed altri.

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

Cavalletto. In correlazione delle cose che ho detto quando si discuteva l'articolo precedente rispetto alla proprietà dei musei e del materiale scientifico in genere, io vorrei che in quest'articolo s'introducesse una aggiunta che suonerebbe così: " Rispetto alle biblioteche e ai musei, restano in vigore i regolamenti che ne permettono l'uso al pubblico.

" Delle proprietà e dei beni dei quali è parola nei paragrafi *b, c, d* ed è dell'articolo precedente non si potrà disporre diversamente e farne alienazione senza l'autorizzazione del Governo. "

La Commissione vorrebbe riservarsi questi emendamenti al capo che riguarda le disposizioni varie; ed io intanto depongo questa mia proposta

sul banco della Presidenza, affinché ne sia tenuto preciso conto quando verrà in discussione il capo delle disposizioni varie.

Berio, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Berio, relatore. Un egregio mio collega mi fa osservare che la Commissione non ha esposto la sua opinione intorno alla proposta dell'onorevole Corleo, di precisare i modi coi quali si dovranno vendere i beni delle Università.

La Commissione risponde che nelle leggi si statuiscano soltanto le norme generali rimandando il resto al regolamento, chè, se si dovesse in una legge di tanta importanza, com'è questa, precisare tutti i particolari non finiremmo di discuterla nemmeno alla fine dell'anno, stando qui tutto il giorno.

Quindi io pregherei l'onorevole Corleo di non voler insistere nella sua proposta.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Io debbo fare una osservazione di forma alla proposta dell'onorevole Cavalletto. Essa si riferisce ai paragrafi *a, b, c, d* ed *e* dell'articolo 3°, mentre in quell'articolo, qual'è stato ora votato, non ci sono che i paragrafi *a, b* e *c*; gli altri non ci sono.

Cavalletto. Non ho sott'occhio il testo dell'articolo votato... Qui s'improvvisano gli emendamenti...

Presidente. È una colpa comune quella d'improvvisare. (*ilarità*)

Cavalletto. Mi riservo di presentare il mio emendamento quando avrò veduto come è compilato l'articolo 3°.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Io mi sono molto meravigliato nel sentire l'onorevole Berio fare tanta parte al regolamento, ed invocare questo Dio che egli, insieme col ministro dell'istruzione pubblica, ha più volte, ben me ne ricordo, condannato, aborrito, dichiarato anatema in tutte le forme.

Ci ha un punto al di là del quale il regolamento non può giungere.

L'onorevole Spaventa ha già discorso in questa Camera de' limiti del regolamento e della legge. Coloro che hanno fede nel sistema parlamentare, che hanno qualche fiducia vera nella libertà, debbono aver cura che questa libertà sia rispettata, facendo che sieno osservati i limiti che devono esistere tra il regolamento e la legge.

Un regolamento non può provvedere intorno alle cose proposte dall'onorevole Cavalletto; è la

legge la quale deve determinare se il diritto di alienazione in codesti Istituti debba o no essere sottoposto alle regole comuni; giacchè noi stiamo creando qui degli enti giuridici *sui generis*, diversi da tutti gli altri, è la legge che deve salvarli dalle possibili innovazioni dei professori, i quali sarebbero naturalmente disposti ad usare dei diritti loro accordati.

Io ripeto adunque che, rispetto alle proposte annunciate dall'onorevole Cavalletto, è la legge che deve disporre, e che la sede vera, propria di quelle proposte non è tra le disposizioni varie, ma sibbene in quest'articolo 4°.

Infatti le disposizioni varie di una legge sono quelle che non risultano dalla connessione di tutte quante le disposizioni della legge.

Ora, potete voi affermare che le disposizioni relative alla tutela della proprietà contemplata nell'articolo 3° non abbiano una sede opportuna nell'articolo 4° dove si dispone dei beni immobili? Potrete dirlo, ma non potrete provare che ciò sia giusto, come non potrete sostenere che queste disposizioni debbano essere materia di regolamento.

Insomma è impossibile mutare le teoriche dell'amministrazione pubblica ad ogni tratto e secondo le convenienze. La legge ha un compito determinato, e non è lecito arbitrariamente di uscirne.

Io insisto quindi perchè la Commissione e il ministro vogliano in questo articolo porre le disposizioni necessarie ad assicurare la destinazione e la inalienabilità delle biblioteche e dei musei.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. Nel mio brevissimo discorso ho già detto che non ritengo il caso di disciplinare colla legge il modo di vendere gli immobili indicati nella lettera *C* del n° 2 del nuovo articolo 3° perchè è una questione che può benissimo rimandarsi al regolamento.

Per quanto poi concerne la questione sollevata dall'onorevole Cavalletto, e sulla quale testè ha discorso il nostro collega onorevole Bonghi, ho dichiarato e ripeto che Commissione e Ministero ritengono conveniente di rimandarne la soluzione alle disposizioni varie; e se vi è chi non divida questa opinione non ha che a votar contro, ed è questione finita.

Presidente. Dunque verremo ai voti.

Sull'articolo in discussione sono stati proposti diversi emendamenti.

Se non erro la Commissione ed il Ministero hanno dichiarato di non accettare quello dell'ono-

revole Corleo e di accettare invece quello dell'onorevole Faina Eugenio ed altri.

Onorevole Corleo, mantiene o ritira il suo emendamento?

Corleo. Dopo la dichiarazione fatta dal relatore e dal ministro che le norme per la vendita de' beni immobili si stabiliranno nel regolamento, non ho ragione di mantenere il mio emendamento.

Presidente. Dunque ora rimangono due soli emendamenti all'articolo 4°, uno della Commissione stessa che propone si incominci l'articolo colle parole: " I beni immobili indicati nel numero 2, lettera *C* dell'articolo precedente, e quelli della stessa natura che le Università, ecc. " Un altro dell'onorevole Faina perchè dopo il primo comma si aggiunga il seguente periodo: " La conversione dei beni immobili attualmente posseduti dovrà essere compiuta entro dieci anni dalla promulgazione della presente legge. "

Pongo a partito l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione che ho testè letto.

(È approvato.)

Pongo a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Faina Eugenio, Zucconi ed altri, accettato dalla Commissione e dal Ministero.

(È approvato.)

Rileggo l'intero articolo 4° emendato.

" Articolo 4. I beni immobili indicati nel n. 2, lettera *C* dell'articolo precedente, e quelli della stessa natura che le Università o gl'Istituti d'istruzione superiore venissero ad acquistare, dovranno, salvo il caso di accertata impossibilità, o di prescrizione contraria contenuta nel titolo d'acquisto, essere convertiti in rendita consolidata nominativa sul Debito pubblico del regno, e non potranno essere distratti dallo scopo cui furono, o saranno destinati.

" La conversione dei beni immobili attualmente posseduti dovrà essere compiuta entro dieci anni dalla promulgazione della presente legge.

" Le assegnazioni di beni immobili stabilite dall'articolo precedente a favore delle Università o degli Istituti d'istruzione superiore si intendono fatte senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

" Lo Stato sarà responsabile verso i terzi delle obbligazioni da lui contratte, il cui adempimento fosse garantito con iscrizione ipotecaria sopra detti beni. "

(È approvato.)

L'onorevole Luchini Odoardo propone due articoli aggiuntivi.

L'articolo 5, secondo l'onorevole Luchini, sarebbe il seguente:

“ Il Governo con decreti reali, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore d'istruzione, applicherà agli Istituti di studi superiori indicati nella tabella A che non siano Università, le disposizioni della presente legge che non trovino ostacolo nella natura particolare degli Istituti o in particolari convenzioni aventi forza di legge. ”

E l'articolo 6 sarebbe in questi termini:

“ Le Università libere attualmente esistenti sono mantenute secondo i rispettivi sistemi di amministrazione, ma saranno applicabili anche ad esse le disposizioni della presente legge per quanto concerne le materie degli studi. ”

Domando se queste aggiunte siano appoggiate.

(Sono appoggiate.)

Essendo, appoggiate, l'onorevole Luchini Odoardo ha facoltà di svolgerle.

Luchini Odoardo. Benchè il primo capitolo della legge non abbia una particolare denominazione, tuttavia esso concerne in generale gli Istituti superiori e le Università. Io ho proposto i due articoli aggiuntivi dei quali ha dato lettura l'onorevole presidente per colmare quella che a me pare una lacuna.

L'articolo 1° infatti dichiara essere la legge che ora discutiamo applicabile alle Università e agli Istituti di studi superiori; l'articolo 16 del progetto di legge della Commissione, esprimendo quello che io credo un concetto non controverso, dice: che gli Istituti superiori saranno governati nel modo stesso delle Università, salvo il disposto di leggi speciali.

Il concetto nel quale tutti consentono è questo: la legge generale applicabile come regola fin dove non s'incontrino i particolari Istituti colle loro leggi, colle loro convenzioni particolari che costituiscono eccezioni.

La questione quindi consisterà, caso per caso e Istituto per Istituto, nel sapere fin dove sarà applicabile la presente legge che è regola e dove si troverà limitazione negli ordinamenti particolari dei singoli Istituti. Per risolvere tale questione noi avremmo potuto adottare due metodi. Uno sarebbe stato quello di dichiarare, ad esempio: “ all'accademia scientifica letteraria di Milano sono applicabili i tali e tali articoli della presente

legge; all'Istituto superiore di Firenze, alla tale scuola di applicazione sono applicabili i tali e tali altri articoli della legge. ” Questo sistema non abbiamo voluto seguire, e credo che non avremmo neppure potuto seguire: sarebbe stato necessario un altro regolamento della Camera per poter giungere a specificazioni come queste, che sono normali in Inghilterra dove si provvede in Comitato privato. Non resta perciò altro che il secondo sistema: affidare al potere esecutivo quest'opera gelosa e delicata di determinazione di confini: dichiarare egli fin dove si applicherà la legge generale universitaria ai particolari Istituti. Ora, affidando quest'ufficio delicatissimo al potere esecutivo, può, io credo, incorrersi in due pericoli. Prima di tutto il pericolo di ordine generale che in qualche modo il potere esecutivo, male interpretando la legge, trasmodi, esorbiti dalle sue attribuzioni; per esempio, voglia applicare le norme della presente legge oltre che agli studi anche alle amministrazioni dei particolari Istituti, che trasmodi cioè per ragioni di materia, entrando colla legge generale universitaria in un campo dove entrare non può. Altra possibilità d'inconvenienti si avrebbe quando il potere esecutivo eccedesse quanto agli Istituti o scuole cui applicare la legge, cioè, riconoscesse applicabile la legge universitaria anche ad altri Istituti o scuole alle quali non potesse essere applicata.

Per evitare questo pericolo, ho anche aggiunto nella mia proposta *gl' Istituti indicati nella tabella A*, benchè, credo io, non ce ne fosse bisogno, poichè d'Istituti di studi superiori riconosciuti per legge non abbiamo altro che quelli indicati dalla tabella A; ed ogni altro Istituto di studi superiori ai cui diplomi volesse darsi efficacia legale o in qualche modo valore di gradi universitari, dovrebbe essere istituito per legge speciale. Ciò è anche dichiarato esplicitamente nell'articolo 1. Ad ogni modo, se i pleonasmii guastano le leggi come opera d'arte, pure, quando i pleonasmii possono essere utili a chiarirne il senso, è bene lasciarveli stare.

Il pericolo d'ordine speciale cui accennava e che concernerebbe le Università maggiori e minori, è questo: le Università hanno la pienezza dell'insegnamento, laddove gl'Istituti di studi superiori hanno solamente Facoltà o sezioni speciali. È vero che l'articolo primo del disegno di legge, che noi abbiamo già approvato, dichiara in termini espliciti che gl'Istituti di studi superiori non potranno istituire nuove Facoltà oltre quelle che hanno attualmente; ma potrebbe darsi che in qualche modo, per indiretta via, si tentasse violare la legge, ri-

svegliando gelosie e discordie, che auguriamo sopite per sempre fra alcune città e provincie.

E soprattutto a garantire lo stesso potere esecutivo da influenze politiche o parlamentari che potessero farlo in qualche modo trasmodare, crederei utile istituire garanzie che dessero ad un tempo sicurezza alle Università e forza al potere esecutivo; quindi l'articolo 5 che ebbi l'onore di proporre, il quale dichiara in sostanza che il potere esecutivo farà quest'opera di assimilazione degli Istituti che non sono Università, sentito il Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica; imponendo così al Ministero di consultare codesti autorevoli Consigli prima di prendere provvedimenti. Dirò di più: io non avrei difficoltà di accettare qualche cosa di simile a quello che abbiamo nell'articolo 24 della legge sulle Opere pie, dove si dà al Consiglio di Stato, benchè corpo meramente consultivo, un vero e proprio diritto di *veto*, nel senso che il potere esecutivo non possa mutare gli statuti di un'Opera pia, se non *sul parere favorevole* del Consiglio di Stato.

Se qualcuno facesse una proposta in questo senso non avrei difficoltà di accettarla.

Tutto ciò credo opportuno dire, specialmente dopo certi presagi, di un'opportunità molto discutibile, che furono fatti dall'onorevole Bonghi, e sui quali non amo molto di fermarmi.

L'onorevole Bonghi disse che in un Istituto di studi superiori prossimo a Siena e a Pisa si sarebbe potuto un giorno, violando la legge, costituire una Facoltà legale o qualche cosa di simile, per la quale si era già gittato il ponte.

Io non credo che questi presagi possano mai avverarsi nè presto nè tardi.

Ad ogni modo è dovere di lealtà provvedere e stare in guardia perchè le Università non debbano rimanere sotto la minaccia di una estensione degli Istituti di studi superiori non ammessa dalla legge; è opportuno chiudere il periodo di certe gelosie che non possono non riuscire dannose per tutti.

Questa fu la ragione dell'articolo 5 da me proposto.

L'articolo 6 concerne le Università libere. In quell'articolo io proposi che si dichiarasse in sostanza che le Università libere non sono soggette alla presente legge per quanto concerne la loro amministrazione, e vi sono soggette soltanto per quanto concerne la materia degli studi.

Credo esprimere in ciò un comune consentimento.

Ho voluto parlare delle Università libere, per-

chè mi pareva necessario che, in una legge sull'istruzione superiore come questa, delle Università libere si dovesse fare qualche parola.

Parola se n'è fatta soltanto nella tabella, ma accidentalmente, quasi direi per caso, perchè il Ministero nella distribuzione degli assegnamenti si è ricordato anche delle Università libere, o meglio perchè c'è stato chi ha pensato a ricordare al ministro che anche le Università libere esistevano e le loro città avevano rappresentanti in Parlamento.

Io non intesi quindi anche con questo articolo aggiuntivo se non colmare una lacuna che osservava nella legge. Tuttavia io tengo a dichiarare che tanto per l'articolo 5, come per l'articolo 6, da me proposti, non insisterò, non volendo stancare la Camera con soverchie votazioni, delle quali può ben prevedersi l'esito quando la maggioranza della Commissione e il ministro si trovino d'accordo. Dopo ciò che ho detto, domanderò piuttosto all'onorevole ministro: vuol egli applicata la presente legge anche alle amministrazioni delle Università libere? Credo che l'onorevole ministro risponderà che lascia le Università libere coi loro sistemi di amministrazione.

E quanto all'applicazione di questa legge agli Istituti di studi superiori, dove s'incontreranno difficoltà, dove si potrebbero risvegliare gelosie, mi assicura l'onorevole ministro che saranno consultati il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica istruzione? Che, potendosi, stabilirà ciò anche per regolamento e come norma generale? Se l'onorevole ministro mi darà, come mi auguro, risposta soddisfacente, e tale che calmi ogni specie di apprensione, io non avrò difficoltà a ritirare le mie proposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Luchini che ritirerebbe queste sue aggiunte, quando il ministro gli dichiarasse che in casi controversi egli udrebbe il parere del Consiglio di Stato e di quello della pubblica istruzione.

Evidentemente questa è la norma colla quale si regolano tutti i ministri. Quelli sono Corpi consultivi che le leggi pongono accanto al potere esecutivo: e nessuno andrebbe mai a risolvere di testa sua una controversia che per avventura potesse nascere.

Del resto, io spero che controversie non nasceranno, poichè abbiamo dichiarato molte volte, che la legge attuale deroga alle leggi preesistenti

solamente in quelle parti in cui è scritta una disposizione positiva, in lotta con quelle.

Questo essendo lo stato di fatto, dove inter venga una controversia, il potere esecutivo senza dubbio ricorrerà ai lumi dei corpi consulenti.

Quindi può stare tranquillo l'onorevole Luchini, e ritirare sicuramente le sue aggiunte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. Se l'onorevole Luchini, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, acconsente a ritirare i suoi due articoli, non occorre più che io risponda.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini.

Luchini Odoardo. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e ritiro le mie proposte.

Presidente. Ritirati gli articoli proposti dall'onorevole Luchini, ricordo che ieri fu approvato l'articolo 5.

Ora, dopo l'articolo 5, l'onorevole Bonghi propone un articolo aggiuntivo, che diventerebbe il quinto *bis*, o, meglio, il sesto, che è del tenore seguente:

“ La vigilanza dello Stato, di cui all'articolo 1º, è esercitata da un Consiglio di tre moderatori, nominati dal Re sulla proposta del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

“ Gli atti di amministrazione o di nomina, nei quali il Consiglio interviene o che approva, sono specificati negli articoli seguenti. ”

Domando se quest'aggiunta sia appoggiata.

Chi l'appoggia sorga.

(*E appoggiata.*)

Essendo appoggiata, l'onorevole Bonghi ha facoltà di svolgerla.

Bonghi. Prima di discorrere di codesto mio articolo aggiuntivo, io vorrei domandare uno schiarimento alla Commissione.

Io diceva ieri, quando fu posta dall'onorevole Luchini, e dall'onorevole Umana la questione, se convenisse avere presso ciascuna Università un ufficiale speciale del Ministero per esercitare la sorveglianza dello Stato, che non mi pareva quella la sede opportuna per questa discussione. Nulla vieta che si dica: le Università sono governate dal rettore ecc., ecc., e che poi, quando si arriva alle funzioni del Consiglio amministrativo, la legge decida se le funzioni di esso, debbano essere esercitate senza tutela di sorta o con quale tutela od in qual modo questa tutela debba essere fatta. Non si potrebbe quindi, almeno parmi, fare alcuna obiezione

se, lasciando procedere la discussione, proponessi poi il mio emendamento agli articoli 7 e 8, nei quali cominciano a delinearci le attribuzioni del governo delle Università. Quando la Commissione fosse del mio parere e non mi opponesse poi una questione pregiudiziale qualsiasi, io rimanderei la mia proposta all'articolo 9.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. L'onorevole Bonghi, domanda se la Commissione acconsenta di rimandare la sua proposta all'articolo 9. Noi rispondiamo all'onorevole Bonghi che in qualunque momento egli presenti quella proposta, la Commissione dovrà sempre opporgli che le autorità amministrative delle Università sono stabilite nell'articolo 5 e che, anche quando l'articolo 5 non fosse ancora votato, noi non possiamo accettare che un'altra autorità si aggiunga a quelle nello stesso articolo indicate.

Detto questo, è certo che l'onorevole Bonghi può svolgere la sua proposta quando lo crederà, ma avrà sempre dalla Commissione la medesima risposta; perchè la funzione ch'egli vuole istituire a lato del Consiglio amministrativo non concorda coi principii della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Oltre tutto quello che ha detto l'onorevole relatore vi ha il fatto che questa discussione fu chiusa ieri colla votazione dell'articolo; quindi è impossibile rientrarvi ora.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Io capisco la risposta dall'onorevole relatore, ma non intendo quella del ministro. Per agevolare la discussione della legge io volevo rimandare lo svolgimento di questo mio emendamento all'articolo 9; la Commissione mi dice che si opporrà anche allora alla mia proposta, e questo è nel suo diritto, ed io non immaginava che facesse altrimenti.

Ma il discorso dell'onorevole relatore è diverso da quello dell'onorevole ministro. Forse quello del ministro non regge affatto, imperocchè se fu respinta dalla Camera una forma di vigilanza, non si devono intendere respinte tutte le altre: è codesto del ministro un concetto del tutto nuovo e che non è stato finora sanzionato da alcuna decisione della Camera.

Pertanto, anche perchè l'ora è molto tarda, mi riservo di proporre in forma di emendamento all'articolo 9, il mio articolo aggiuntivo.

Berio, relatore. La Commissione si riserva di fare tutte le eccezioni, compresa la pregiudiziale, quando sarà proposto l'emendamento. (*Benissimo!*)

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

Cavalletto. Bisogna distinguere il governo dell'Università e la vigilanza della medesima. La vigilanza è ammessa dall'articolo 1º; dunque, bisogna stabilire come essa si esercita. Perché si vuol farne ora una questione pregiudiziale? Io non lo capisco. Devo raccomandare al ministro e alla Commissione di non essere troppo rigidi nel tener ferme le singole disposizioni del loro disegno di legge; altrimenti anche quelli che sono favorevoli al concetto della stessa voteranno contro.

Presidente. Ma, onorevole Cavalletto, dal momento che l'onorevole Bonghi rimanda la sua proposta all'articolo 9, la discuteremo allora.

Cavalletto. Io ripeto che certe intolleranze, certe pregiudiziali su argomenti che non sono punto pregiudicati, non le posso accettare.

Berio, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Berio, relatore. Unicamente per iscagionare la Commissione da quel rimprovero che potrebbe trovarsi nelle parole pronunziate ora dall'onorevole Cavalletto. La Commissione è lontana dal meritare il rimprovero di intolleranza; in quanto che nelle risposte da me date a nome della Commissione c'è tutto quanto è necessario per salvaguardare sino allo scrupolo i diritti di quel collega, qualunque sia, che voglia fare delle proposte.

D'altra parte, non bisogna pregiudicare le ragioni che può mettere innanzi la Commissione: in quanto che essa è convinta che si sia già deciso, approvando l'articolo 5, la questione presentata dall'onorevole Bonghi. Quindi, onorevole Cavalletto, da parte nostra non ci può essere e non c'è esagerazione di sorta, c'è anzi il maggiore rispetto tanto alle proposte dell'onorevole Bonghi, quanto alle ragioni che noi dovremo esporre.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

Bonghi. Ripeto che io non ho niente a dire sulle osservazioni dell'onorevole relatore. Egli mi lascia libertà di svolgere il mio emendamento all'articolo 9; poi aggiunge che egli si opporrà ad esso...

Presidente. Questo lo vedremo.

Bonghi. ... per molte ragioni; anche perchè a lui pare che la questione proposta da me sia già stata risolta da una precedente votazione della Camera. Naturalmente, i parecchi dissensi tra me e lui c'è anche questo: io non credo che la questione sia pregiudicata da una votazione anteriore della Camera. Io mi sono determinato a questa proposta con criteri molto semplici...

Presidente. Ma, onorevole Bonghi, vuole avere la compiacenza di aspettare ad esporre i suoi criterii quando si discuterà l'articolo 9? Discuteremo allora tutta intera la questione, comprese le pregiudiziali.

Cavalletto. Ma che pregiudiziali!

Presidente. Ma, scusi, onorevole Cavalletto, nessuno può impedire che si propongano; dipenderà poi dalla Camera accettarle o no.

Consente, onorevole Bonghi, di rimandare la sua proposta all'articolo 9?

Bonghi. Ma, perdoni; come s'intende la questione pregiudiziale?

Presidente. Ma scusi; ne parleremo all'articolo 9 al quale è rimandata intatta la questione.

Bonghi. Sta bene: rimandiamola all'articolo 9. (*Si ride*)

Presidente. Passeremo all'articolo 6.

“ Art. 6. Il rettore è nominato dal Re fra i professori ordinari od emeriti, per turno di Facoltà, sopra proposta del collegio dei professori.

Per la proposta del rettore è richiesta la presenza di due terzi dei componenti il collegio. In caso di seconda votazione, per deficienza del numero prescritto nella prima, basterà la presenza della metà più uno dei medesimi.

La votazione avrà luogo a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta di voti. „

A questo articolo l'onorevole Corleo propone un emendamento del seguente tenore:

“ Il rettore eletto tra i professori ordinari dal collegio dei professori a maggioranza di voti di triennio in triennio e per turno di Facoltà, sarà nominato dal Re.

“ La elezione non sarà valida se non saranno intervenuti almeno due terzi dei professori. In caso di seconda votazione per la deficienza del numero prescritto nella prima, basterà la presenza della metà più uno dei medesimi.

“ La votazione avrà luogo a scrutinio segreto, soppresse le parole *ed a maggioranza assoluta di voti.* „

L'onorevole Corleo ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Corleo. Io mi discosto ben poco dall'articolo della Commissione, e mi accosto molto più all'articolo che aveva proposto l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica. Sono due soli i punti in cui mi vorrei discostare dall'articolo della Commissione; non vorrei cioè che il rettore potesse eleggersi fra i professori emeriti, ed inoltre vorrei che il rettore esercitasse le sue funzioni, non per un biennio, ma per un triennio.

Quanto al primo emendamento, cioè quanto all'escludere i professori emeriti, io vi farò osservare, onorevoli colleghi, un inconveniente che potrebbe nascere da questa disposizione proposta dalla Giunta. È vero che i professori emeriti sono ben pochi, ed anche meno quelli che avrebbero attitudine ad esercitare il rettorato; epperò l'inconveniente potrebbe esser raro.

Ma è da osservarsi una cosa: quando si tratta di votazioni, nascono necessariamente i partiti; e quando questi si equilibrano, si ricorre sempre ad un temperamento provvisorio che non pregiudichi la posizione dei partiti medesimi. Per ciò appunto, in alcuno di questi casi, credo si ricorrerà a quei tali professori che forse potrebbero essere meno abili ad esercitare il rettorato, e qualche professore emerito il quale un tempo poteva bensì avere le qualità per essere rettore, ma che non ne avrebbe più l'attitudine, o per ragione di età, o per malattia, o per qualunque altro motivo, potrebbe essere eletto.

Se dunque è vero che questi professori emeriti degni del rettorato saranno ben rari, e che perciò si dovrà ricorrere ad essi qualche rara volta, escludiamoli intieramente, per evitare appunto l'inconveniente da me accennato, che sia fatto cioè rettore un emerito che non potrebbe bene esercitare il suo ufficio, ma che soltanto per ragioni di convenienza dei partiti potrebbe essere eletto. Io capisco che un individuo in queste condizioni non dovrebbe accettare; ma chi può prevedere quello che può avvenire? Alle volte la vanità, soprattutto nell'età avanzata, può indurre ad accettare una posizione, anche quando non si abbia l'attitudine ad esercitarla; e quindi io spero che la Commissione vorrà accettare che si tolgano le parole *od emeriti*, che si riprenda insomma l'articolo del ministro dove si parla soltanto di professori ordinari.

Rispetto poi all'altro emendamento, cioè all'esercizio del rettorato per un triennio, a me pare che la ragione sia semplicissima.

Nelle amministrazioni è necessario un certo

tempo per potere spiegare i propri concetti, e per poterli attuare. Un biennio mi pare tempo troppo ristretto per poter esercitare...

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Questo concerne l'articolo che viene dopo.

Corleo. Se si vuol farne una questione all'articolo 7 non ho nessuna difficoltà; io volevo soltanto risparmiarmi di parlare nuovamente. La ragione del mio emendamento, come diceva, è semplicissima; bisogna dare il tempo al rettore di sviluppare concetti suoi, ed un biennio è tempo troppo breve per poterli attuare.

Noi vediamo che nell'esercizio amministrativo delle cariche diverse si concede per lo meno un triennio; dunque abbia pure il rettore eguale durata d'ufficio.

Quanto poi all'articolo in cui includere questo emendamento, sono disposto a includerlo nell'articolo 7, se la Commissione così desidera; e siccome ne ho già dette le ragioni, così non avrò più necessità di parlare per sostenerlo.

Presidente. La facoltà di parlare spetterebbe ora all'onorevole Bovio, il quale propone un emendamento del tenore seguente:

“ 1° All'elezione del rettore partecipano gli studenti iscritti nell'Università.

“ 2° I privati docenti fanno parte delle Facoltà per un quarto del numero dei componenti la Facoltà. ”

È presente l'onorevole Bovio?

(*Non è presente.*)

Non essendo presente perde il suo turno.

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Curioni così concepito:

“ Il rettore è nominato dal Re fra i professori ordinari, per turno di Facoltà, sopra proposta del collegio dei professori. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Io avrei pochissime parole da dire nello stesso ordine d'idee dell'onorevole Corleo; ma stante l'ora già avanzata e quello che ho già detto nella discussione generale, mi limito ad esprimere il desiderio che sia preso in considerazione il mio ordine del giorno, il quale diversifica da quello della Commissione solamente in questo, che il rettore debba essere scelto fra i professori ordinari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. La Commissione non può ac-

ettare l'emendamento dell'onorevole Corleo, in cui non trovo in sostanza altra variazione se non questa: nel primo comma dove si dice: " il rettore è nominato dal Re fra i professori ordinari ed emeriti per turno di Facoltà, ecc. „ l'onorevole Corleo vorrebbe togliere la parola *emeriti*. Egli vorrebbe inoltre che la durata in ufficio del rettore fosse di un triennio anzi che di un biennio. In quanto alla seconda parte del suo emendamento, dirò all'onorevole Corleo che l'articolo 7 del progetto della Commissione determina il tempo in cui il rettore deve stare in carica. Per quanto concerne poi l'altra proposta di nominare un professore emerito a rettore, la Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro, ha già parecchie volte spiegato per quali ragioni di alta convenienza e deferenza verso professori benemeriti, sia stata concessa la facoltà di nominarli rettori in casi, che d'altronde si verificherebbero rarissime volte; crede conveniente di non rinunciare a questo concetto.

Un grande professore, una illustrazione della scienza non fa lezione perchè ha occupazioni più gravi; è dichiarato professore emerito; perchè non potrà essere nominato rettore? Devesi inoltre considerare che, come ho già detto, non può avvenire la nomina di un professore emerito altro che in casi straordinari, quando proprio l'Università debba riconoscere la convenienza di questa nomina.

Per quanto si riferisce all'emendamento dell'onorevole Bovio, la Commissione d'accordo col ministro è disposta ad accettare che gli studenti dell'Università possano, per mezzo di due delegati per ogni Facoltà, partecipare alla proposta per la nomina del rettore. L'emendamento dell'onorevole Bovio, nel quale conveniva anche l'onorevole Minghetti, ha per effetto d'interessare gli studenti che sono immatricolati da più di un anno nella Università, alla nomina del magistrato supremo dell'Università medesima. E non c'è nessun inconveniente nella partecipazione di due delegati per ciascuna Facoltà a questa nomina. Non è che un lieve omaggio che il corpo dei professori non deve sdegnare di concedere alla rappresentanza degli studenti, ai quali in sostanza è destinato l'Istituto del cui sviluppo si tratta.

Quindi la Commissione accetta, limitatamente a due soli studenti per ciascuna Facoltà, la proposta dell'onorevole Bovio; e anche l'onorevole ministro della pubblica istruzione ha dichiarato questa mattina alla Commissione di accettarla in questi limiti. Noi crediamo con ciò di fare un omaggio al corpo degli studenti, senza in alcun modo ledere la responsabilità del collegio dei professori; i

quali naturalmente costituiranno sempre la grande maggioranza dei votanti.

Voci. Ai voti! ai voti!

Bonghi. Ho domandato di parlare.

Presidente. Abbia pazienza un momento. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

Bovio. Ieri ho svolto il mio concetto; e come la Commissione ha testè dichiarato di accoglierlo, sebbene in misura assai limitata, io per ora me ne accontento, e non ho altro da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Io m'era proposto di non parlare (*Oh! oh!*) su quest'articolo... (*Ilarità*)

Presidente. Prego di far silenzio, almeno così resterà indubbio che questa legge si discute. (*Ilarità*)

Bonghi.... ma una parola del relatore mi ha svegliato la voglia del parlare. Quando egli ha detto le ragioni per cui anche fra i professori emeriti crede egli che si debba poter scegliere il rettore, io le trovavo accettabili, senza dare a esse maggior forza di quella che spetti a tali ragioni in queste materie, giacchè tutte hanno del buono e del cattivo, il *pro* e il *contro*.

Certo è che il sentimento di rispetto verso i professori vecchi è un sentimento rispettabile anch'esso; ma perchè non ha egli esteso questo rispetto ai professori onorari?

I professori onorari sono professori i quali parecchie volte sono ancor giovani; sono professori i quali hanno appartenuto ad una Università e ne sono usciti per ragioni speciali.

L'onorevole Berti, ad esempio, ministro di agricoltura e commercio, è professore onorario dell'Università di Roma, e credo anche dell'Università di Torino.

Perchè codesti professori onorari non possono anch'essi aspirare a diventare rettori dell'Università?

In quanto alla proposta dell'onorevole Bovio, accettata dalla Commissione, io non l'ho udita bene. La Commissione pare consenta che due delegati per ogni Facoltà, del corpo degli studenti, partecipino all'elezione del rettore.

Io credeva, e lo dissi nella tornata precedente, che nella costituzione dell'istituto universitario la legge non abbia per tutti gli elementi che lo compongono il necessario riguardo, ma in specie per gli studenti.

Ma dubito che la proposta dell'onorevole Bovio, come è accettata dalla Commissione, produca qualche effetto utile. Si ammettono otto studenti a partecipare all'elezione del rettore. Ora otto studenti

nel collegio dei professori che cosa valgono? Il collegio dei professori sarà composto di 40, di 50, di 70 persone; gli otto studenti vi saranno una minoranza di nessun peso. E non c'è di peggio nelle istituzioni pubbliche che dare apparenza di forza, apparenza di potere, apparenza di influenza, dappoichè quest'apparenza di potere e d'influenza alla quale la realtà non risponde, crea il bisogno inquieto del potere vero e dell'influenza vera.

Io credo che bisogna ricercare nella legge qualche garanzia vera anche per gli studenti, ma dov'è l'efficacia di quella che si propone?

Non bisogna mescolare il vecchio col nuovo. Nell'antica Università italiana, lo studente eleggeva il rettore; ma questo era uno studente anche lui. Nella Università di Bologna ve n'era più di uno; e gli studenti di Bologna non credo eleggessero, bensì gli ultramontani e i citramontani, cioè gli stranieri e gli italiani; e i tedeschi avevano per sè un rettore loro.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Non è vero.

Bonghi. Che cosa non è vera?... e ne nominavano non uno, ma più, uno per ciascuna corporazione di studenti. I tedeschi ne avevano uno a parte.

E s'intende. Il rettore era l'amministratore della sostanza della corporazione, ne difendeva i diritti, ne custodiva i privilegi; e finchè i professori furono eletti dagli studenti, questi esercitarono di fatto alcuni poteri rispetto ai professori stessi. Ma oggi che cosa c'è di simile nella costituzione delle Università nostre in questo particolare? Niente. Oggi, nelle Università nostre bisogna dare garanzie agli studenti, ma non di quelle antiche, alle quali nulla più corrisponde. Oggi lo studente non concorre più alla creazione dell'autorità universitaria in nessun paese del mondo. Soltanto in alcuni istituti vi concorrono i *graduati*, cioè quelli che vi hanno finito gli studi e vi hanno ottenuto i gradi secondo un ordinamento che proviene dalla vecchia organizzazione dell'Università di Parigi.

I *graduati* richiamati così, di tratto in tratto, intorno al centro universitario, da cui sono usciti, rappresentano come a dire la vita di esso sparsa per il paese.

Ma cotesto potere ai *graduati* in Italia non si può dare. Ci vorrebbero molti secoli prima che lo spirito che si mantiene vivo sino a un certo punto nelle Università d'Inghilterra e di America, si manifestasse in Italia. E non si può in luogo introdurre gli studenti che sono in tutt'altra condizione. Mettere insieme lo studente appena matri-

colato con lo studente anziano, lo studente di quarto anno, e lo studente di primo anno? Volete poi dare a studenti di diversissime età lo stesso diritto? E un vano diritto anche perchè nelle diverse Università il numero degli studenti delegati risponde ad una diversa popolazione. Per esempio, tra i 3500 studenti dell'Università di Napoli, otto studenti che cosa rappresentano? Non rappresentano niente rispetto al corpo dei professori, e non rappresentano niente rispetto al corpo degli studenti.

Oltre a queste considerazioni, voi dovete pensare che occorre una organizzazione elettorale nel corpo degli studenti perchè proceda a questa elezione.

E voi introdurrete dei partiti nella scolaresca, e il peggior genere di partiti, i personali.

Questa organizzazione che voi creerete così e con questo effetto porterà pessime conseguenze.

Nei professori non mancano le ambizioni di essere rettore, e voi farete sì che i professori parteggeranno, divideranno essi gli studenti per avere il voto in loro favore.

E badate che se l'effetto del voto è piccolo e quasi nullo, quando si tratta di otto studenti dirimpetto a ottanta professori, voi dovete considerare però che questi otto studenti devono uscire dai 3500 dell'Università di Napoli e dai 2500 dell'Università di Torino; e da questo può nascere un effetto grosso, può nascere, cioè a dire, che in quella folla si determini l'agitazione di due opposte correnti, per eleggere, secondo il criterio che si vuole prevalga, una persona piuttosto che un'altra.

Voi adunque, conferendo un diritto vano rimpetto alla realtà, rischiate di dividere gli studenti in partiti, e della peggiore specie, lo ripeto. Io non sdegno, non temo i partiti fatti dalle idee, anche quando siano esorbitanti o esagerati; il partito che voi create nella scolaresca, la quale chiamate ad esercitare una funzione elettorale, è un partito pessimo, perchè si mostra soltanto nell'eleggere Tizio piuttostochè Sempronio. E vi pare egli utile alla scolaresca il metterle questo verme in corpo? Il mettere questo verme in corpo ai professori stessi?

Io credo, signori, che voi farete bene, nei seguenti articoli della legge a escogitare alcune garanzie per gli studenti che nella legge mancano; ma io vi prego (e vorrei che vi pregasse qualcuno la cui voce vi fosse più simpatica della mia, e la mia non lo è, nè a me importa punto che lo sia) (*Harité!*), di ripensare alla proposta che vi è fatta che pare piccolissima in apparenza, ma non è pic-

colissima in realtà, che crea una presunzione di diritto, maggiore del diritto che voi date, che rischia di scindere in partiti la scolaresca e di farla diventare fomite, focolare di ambizioni malsane.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plastino.

Plastino. Mi duole vivamente di non avere punto autorità, e, come avrebbe desiderato l'onorevole Bonghi, punto la parola simpatica, per far comprendere alla Camera la necessità che sia esaminato con molta ponderazione questo principio, che a me parve, sin da quando lessi l'emendamento dell'onorevole Bovio, assai più grave che non sembri a prima giunta. E non devo negarvi che sono rimasto abbastanza sorpreso, invece, nel vedere che con molta facilità l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione abbiano, in una qualche maniera, accettato questo emendamento.

Di scolaresca, molto più autorevolmente di me ha conoscenza ed esperienza l'onorevole Bovio; ma un decennio quasi d'insegnamento mi conferisce, non dirò il diritto, ma certamente il dovere di dire il pensier mio su questo emendamento, che stabilisce la partecipazione della scolaresca nella nomina del rettore.

Evidentemente, se si trattasse di organizzare in una qualche maniera, guarentigie, e di stabilire, non saprei bene come in questo momento, e nemmeno forse studiandoci sopra un pezzo, in qualche modo vincoli e correnti di comunicazione fra scolari e professori, la cosa mi piacerebbe moltissimo, perchè appunto ciò principalmente manca, e mancando dà luogo a insufficienza, a mancanza di efficacia e di utilità nell'insegnamento.

Se si potesse stabilir questo, io credo, che se ne avrebbe molto maggiore utilità, che non venga da più principii e da più disposizioni di questo progetto. (*Bene!*)

Senonchè questo emendamento non pone nulla in essere, a parer mio, che possa dirsi avere concretezza ed efficacia.

I giovani stanno a cuore a me, come insegnante, quando all'onorevole Bovio ed a qualunque altro insegnante. Ma ciò non basta, perchè quello, che io credo diritto che loro non competa, ovvero possibile danno se loro si conceda, non debba essere da me rivelato con molta sincerità, anche a scapito dei miei fini scolastici. (*Bravo!*)

Ora, a giudizio mio, dal momento che la Camera, da un pezzo, ha lasciato stare il medio evo nelle nostre Università, niente altro che come ricordo, come suppellettile nelle relazioni del ministro e della Commissione, non parmi sia il caso

di vedere a qual punto di vista, per avventura, riesca questo vagheggiato medio evo delle nostre Università, almeno in questa parte. Perchè ciascuno di noi sa quanto sia piccola ed anche diversa questa evocazioncella, questa meschina ricostituzione di tutto il concetto della rappresentanza dei giovani nelle nostre Università medioevali. La cosa va guardata fuori del medio evo, che non si ricostituisce; va guardata dal punto di vista dell'influenza pratica.

A giudizio mio, se alle scolaresche si trovasse modo di togliere dinanzi parecchie delle seduzioni che trascinano esse, con passione, a distrarsi, più che forse non facciano dall'essere occupate per gli insegnamenti, sarebbe un bene. (*Bene! Bravo!*)

Quest'idea pare piccola, potrà forse parere da pedagogo; ma in materia di scolari, io non mi lascio sedurre da nessun'idea che abbia maggiore o minore splendore; anzi, dove più in questa materia si seguono seduzioni di splendore, ivi non solamente è facile di sbagliare, ma, a giudizio mio, si può presumere che si sbaglia. (*Bravo! Bene! a destra*)

Or che cosa rappresenterebbe questa partecipazione così grama, come è poi ridotta dall'accettazione che ne fa il relatore? Che cosa rappresenterebbe nelle mani dei giovani? Da che cosa si tutelano essi, con questo intervento alla nomina del rettore? Ciò non importa per loro un ispezione sugli insegnamenti più e meglio che non l'abbiano in tutte le altre disposizioni della legge; essi, i giovani, con quest'intervento non acquistano, per dirlo in una forma volgare, nessuna voce in capitolo, che possa per avventura chiarire, se non pesare, su quanto si riferisce all'indirizzo e all'andamento delle scuole.

E se la partecipazione non giova ad alcuna di queste cose, che io ho menzionato, a che cosa gioverà? Diciamolo con molta franchezza; non ad altro, fuorchè a questo risultato più o meno lusinghiero, più o meno facile, più o meno seducente: che gli scolari, cioè, potranno dire domani: ma noi pure contiamo qualche cosa; noi pure da questa nuova legge sulle Università abbiamo acquistato qualche cosa.

E questa conseguenza, questo risultato, che le studentesche avrebbero da siffatta piccola concessione, pare tanto più pernicioso a me, perchè il mettere innanzi all'animo dei giovani una seduzioncella di questo genere, soltanto chi non ha familiarità con gli scolari può credere che mena a conseguenze da nulla; ma quelli, che hanno familiarità con essi, hanno il dovere di co-

scienza di dire, che queste piccole seduzioni, queste piccole vanità messe innanzi a loro, non fanno che essere condizioni di piccole agitazioni, di distrazioni dannosissime all'andamento dei loro studi. (*Bravo!*)

Io, per verità, e per l'ora tarda, e perchè mi ha preceduto l'onorevole Bonghi nel discutere intorno a questo argomento, non intendo di abusare della Camera, la quale si vede che con molta cortesia mi ascolta come uno dei suoi novissimi; non intendo di abusarne, contentandomi, poichè forse non potrò raggiungere lo scopo, quello cioè di smuovere il giudizio del Ministero e della Commissione su questo punto, che tutti i miei scolari, la pubblica opinione, e la stessa Camera, abbiano saputo che il pensiero mio, in fatto di insegnamento, in fatto di scolaresche, non è agitato da veruna rettorica, ma da molto sentimento sodo e veridico. (*Bene! Bravo!*)

Bovio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

Bovio. Io ammiro così l'ardimento di proporre qualche riforma, come anche quello di dichiaratamente negarla; perchè ogni movimento, o sia un significato di riforma, o anche di reazione, purchè con animo deliberato venga indetto, è sempre indizio di fermezza dell'animo.

Nè alcuno può avere intendimenti scolastici, nel proporre questa riforma. Solamente è da porre mente che, quando si confuta una riforma, non si può ritornare ai vecchi argomenti coi quali ogni riforma è stata sempre combattuta, cioè come pericolo di agitazioni.

Questo argomento lo abbiamo udito per la riforma elettorale; questo riudremo forse per la riforma municipale; questo adesso si vuole riadurre per la riforma universitaria. Perciocchè è vero che la concessione è stata fatta piccola; mentre desiderio mio era che il rettore, in quanto è rappresentante della Università fosse eletto da tutti coloro che della Università fanno parte. Anzi, quando la riforma è stata accettata ristretta in questi termini, io mi son domandato se giova; ma poi, non potendo raccogliere di più, ho detto che sì; perciocchè i principii bisogna almeno proclamarli. Proclamati che siano, poi, una volta o l'altra, facendo là loro evoluzione, dal poco passano al più, passano al meglio, passano al tutto.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Bovio. Ma quando si vuole assolutamente ampia la cosa, sotto il desiderio ampio, può essere nascosto il poco, il parvo, ed anche il non vo-

lerlo del tutto. Quindi, in ogni caso, bisogna principiare; ed io faccio quest'emendamento colla fidanza che a buon principio, buon fine seguirà.

C'è poi un intendimento che anche ha maggiore concretezza, ed è che la concessione di un diritto non è un'agitazione, è un'educazione. (*Bravo!*) E se questa educazione non comincia dove il diritto s'insegna, ed a me pare che non vi sia luogo migliore, si eserciti almeno codesto diritto elettorale dove altri lo insegnano. La migliore esplicazione del diritto come insegnamento, è l'esercizio del diritto medesimo.

In questo modo, dietro i pochi verranno i molti, ed i pochi porteranno l'autorità dei molti che avranno a loro confidato il mandato.

Dopo i pochi verranno i molti, e verranno in nome di quell'autorità che più sarà efficace, più sarà estesa, e più sarà sincera, quanto maggiore sarà il voto dei concorrenti a crearla ed a raffermarla.

Perciocchè quella è l'autorità più vera, più spontanea che può venire conferita dall'universalità del suffragio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. La cedo all'onorevole Plastino.

Presidente. Ha facoltà di parlare per fatto personale l'onorevole Plastino.

Plastino. Ho chiesto di parlare per un fatto personale, perchè l'onorevole mio amico personale Bovio ha detto, che nelle parole mie ci sia questo concetto, che cioè per me l'acquisto di un diritto sembri creare un pericolo d'agitazione, e che perciò io resista a tale acquisto.

Francamente, in quello che egli dice ci potrebbe essere qualche parte di vero; ma in questo senso, che quando l'acquisto di un diritto, come ho detto, non porta una funzione concreta, non una conseguenza pratica che sia utile, l'acquisto stesso non può menare che ad una vana agitazione.

D'altra parte, io intesi parlare di quell'agitazione più o meno di vanità, che facilmente può trascinarsi le scolaresche, non di altra agitazione, a cui per avventura pare volesse alludere l'onorevole Bovio.

Egli poi dice che una piccola concessione, come affermazione di un diritto, potrà produrre i suoi frutti domani. Ma francamente, a qual domani intendiamo noi di rivolgerci? Credo che questa legge Baccelli, se passa, debba per lo meno stare garantita per un lungo domani. O vorremo subito dopo, per nuovi diritti, per nuove libertà, per nuove autonomie, per nuove determinazioni dei

principii che si sono proclamati, creare il bisogno di altre disposizioni nuove? Se è così, io non partecipo alle idee dell'onorevole mio amico personale Bovio, e tengo che ciò sia noto a lui pel primo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. La questione così all'improvviso proposta dalla Commissione mi pare assai grave; sarebbe quindi opportuno differirne la discussione a domani.

Lazzaro. Non è improvvisa. Dobbiamo deciderla subito.

Bonghi. Non dico perchè a me manchi la vena di parlare ora. Parlerò ora. *(Si ride)*

Presidente. Facciano silenzio. Onorevole Bonghi, vuol proseguire o no?

Bonghi. Io entro in questa discussione con un sentimento perfettamente diverso da quello col quale io sono entrato parecchie volte, ed entrerò ancora parecchie altre volte, nella discussione di questa legge.

Io desidererei che la mia parola mutasse suono in tutto e per tutto. Io non vorrei nè punto nè poco vincere; vorrei soltanto che il ministro e il relatore non dovessero sentirsi invogliati a sostenere l'opinione loro, per ciò solamente che io sostengo la mia, giacchè io intendo anche questo sentimento; siamo uomini tutti...

Presidente. Ma, onorevole Bonghi, via, queste non sono insinuazioni da farsi verso i suoi colleghi. Ciascuno sostiene l'opinione che crede migliore, nè so perchè ella manifesti di queste idee.

Bonghi. Perdoni, io esprimo un mio pensiero; perchè capisco che nelle discussioni vi è una specie di risentimento che genera per natura sua il dissenso; e questo non è possibile ad evitare ad uomini per buoni che siano, per eccellenti che siano, poichè è nella natura delle cose.

Quindi, o signori, io desiderava piuttosto che parlare io, che il relatore della Commissione ed il ministro si raccogliessero a meglio considerare sulle conseguenze di una proposta che hanno accolta così all'improvviso...

Lazzaro. Chi lo dice?

Bonghi. Arriva del tutto improvvisa.

Berio. È presentata da tre giorni.

Bonghi. Sarà; ma è cosa improvvisa che la Commissione che è contraria agli emendamenti che vengono da ogni punto, abbia accettato questo emendamento; il che noi sappiamo soltanto ora. Ciò è strano, e curioso; e se io potessi uscire dalla discussione presente, direi parole anche più crude, per le quali il presidente dovrebbe richiamarmi all'ordine.

Berio. È peggio che averle dette.

Presidente. Scusi, onorevole Bonghi, mi permetta, qui non c'è nulla di strano.

Bonghi. Ma come? *(Rumori)*

Presidente. Permetta, non voglia aver sempre ragione contro tutto e contro tutti, ed anche contro il regolamento. *(Bravo!)*

Il regolamento prescrive che quando una discussione dura più giorni, debbano gli emendamenti essere presentati tempestivamente, stampati e distribuiti ai deputati e inviati alla Commissione perchè dia il suo avviso.

E così è, anche per questa proposta, avvenuto.

Il regolamento prescrive anche che, prima di venire ai voti, si domandi l'avviso della Commissione; il che vuol dire che la Commissione non è obbligata ad esprimere il pensiero suo nè uno, nè due, nè tre giorni prima che la votazione avvenga. In questo modo il regolamento è sempre stato applicato. Se vogliono farne uno nuovo, lo proponano; ed io, se sarò a questo posto, con altrettanta severità lo farò osservare. *(Bravo! Bene!)*

Bonghi. Non ho mai pensato a dire che Ella non faccia osservare il regolamento.

Presidente. Ma, da alcuni movimenti, mi pare d'accorgermi che ad essi sembra tanto strano che la Commissione abbia dichiarato soltanto ora d'accettare l'emendamento dell'onorevole Bovio.

Bonghi. Ringrazio Iddio che io che ho vista assai corta, non abbia visto questo movimento; a ogni modo non l'ho fatto io. Ma basti di ciò, e facciamo a discorrere pacatamente. A me è giunta improvvisa l'accettazione di questo emendamento dell'onorevole Bovio, nè mi par buona la fretta con cui Commissione e Ministero l'hanno accettato, ma in ogni modo esaminiamo l'emendamento stesso.

È una proposta di riforma, dice l'onorevole Bovio, anzi un principio di riforma. Ebbene io dico all'onorevole Bovio che non è una proposta di riforma; e che se fosse principio di riforma, la riforma alla quale questa proposta darebbe principio, sarebbe ancora una confusione ulteriore di tutto quanto il nostro insegnamento universitario. Ecco, signori, quello che io credo.

Proposta di riforma? Ma che intendete voi, signori, per riforma, rispetto agli studi nelle Università del regno? Io credo che dobbiamo intendere questo: proporre alla Camera un sistema pel quale gli studenti sieno forzati, per quanto è possibile il forzarli, sieno spinti a pensare ed a studiare di più.

Ogni volta che voi mi proponiate una riforma di questo genere, onorevole Bovio, siate sicuro che troverete me il primo ad accettarla. Io vi vo-

glio dir questo: quando io proposi la prima volta i regolamenti universitari al Consiglio superiore d'istruzione pubblica, proposi in quei regolamenti che si lasciasse, pur disciplinandola, la facoltà di associazione agli studenti.

Il regolamento mio del 1876 lasciava più diritto di associarsi agli studenti, di quel che non fosse loro lasciato nel regolamento posteriore. Trovai contrarii molti i quali si presumono e son creduti più liberali di me.

È così, o signori.

C'è pericolo in questo? C'è pericolo in tutto; ma io credo che giovi il permettere, il fomentare, l'aiutare negli studenti quelle associazioni le quali gli abituino a discutere, non solamente i problemi scientifici che si agitano intorno a loro, ma altresì i problemi politici. Non è meglio abituare le menti a discussioni dalle quali è inutile sviarle, perchè il giorno che usciranno nel mondo vi saranno per forza gittate dentro? Io credo fallaci, retrivi, malamente retrivi e restrittivi tutti quegli ordinamenti universitari che paiono non intendere ad altro che a restringere questa libertà di discussione generale tra gli studenti delle Università in materie anche non assolutamente dipendenti dall'insegnamento della Università stessa. Questa convinzione, signori, io l'ho acquistata dallo studio dei regolamenti delle Università inglesi ed americane, ed è profondamente viva nell'animo mio.

Adunque non mi si dica che io venga a combattere la proposta Bovio, così inaspettatamente accettata dalla Commissione e dal ministro, perchè io sia poco amico della libertà degli studenti, no; ho tutt'altro animo, io.

Nel breve discorso che pronunziai l'altro giorno io vi dissi, o signori, che bisognava dare agli studenti maggiori garanzie di quelle che questa legge loro concede, e che era male lasciarli in tutto e per tutto all'arbitrio del rettore e dei professori.

Voi dunque farete bene a escogitare il modo di dare dei diritti e delle garanzie agli studenti. Ma qual'è, signori, la proposta che discutiamo? Qual'è la proposta che accettava la Commissione?

La proposta dell'onorevole Bovio io la intendo. Non ha fondamento in nessuna organizzazione universitaria attuale, lo so, ma la intendo. "All'elezione del rettore, dice la proposta stessa, partecipano gli studenti iscritti nell'Università." Ora *partecipano* vuol dire lo farebbero, dappoichè essi costituirebbero la molto gran maggioranza dell'assemblea, meno in quelle Università (accenno il caso, perchè ne abbiamo qualcuna, anzi le abbiamo confermate con tutte l'altre) in cui gli stu-

denti fossero in minor numero dei professori. (*Ilarietà*)

Ma la proposta della Commissione non s'intende più, e l'onorevole Bovio ha torto di ritenerla come un acconto. I principii dei quali egli parla non si cencicano nel modo che la Commissione fa; nel suo principio e nelle sue affermazioni c'era l'elezione del rettore dagli studenti: nella proposta della Commissione non resta che la proposta di una incipiente agitazione nelle Università, perchè coloro i quali vogliono sedurre gli studenti possono via via spingerli a chiedere qualche cosa che risponda effettivamente all'apparenza del diritto che si concede loro. Qui è l'errore fondamentale della proposta.

È una proposta che si presenta come nulla e che, dall'altra parte, può generare nella studentesca un movimento il quale sia profondamente pernicioso alla pace, al profitto, allo studio, all'agitazione che sola voi dovete desiderare nella scolaresca, all'agitazione dell'intelletto e del cuore. (*Benissimo!*)

Voi date motivo all'agitazione delle passioni, all'agitazione della seduzione delle persone, all'agitazione dell'intrigo, (*Bravo!*) poichè la agitazione dell'intrigo diventerà sovrana nella nomina dei delegati degli studenti per l'elezione del rettore; agitazione dell'intrigo che avrà un effetto molto più largo di quello che vi può parere decretando la nomina di codesti otto miseri delegati.

L'agitazione dell'intrigo lascerà tracce, dopo la nomina degli otto delegati, in tutta quanta la scolaresca, nella quale formerà delle correnti che forzeranno indirettamente, coll'agitazione fuori delle porte, i professori ad eleggere il rettore che più piaccia a questa scolaresca così sobillata. E quindi l'effetto sarà che avranno maggior possibilità di riuscire rettori, non quelli che avrebbero ottenuto il voto libero e spontaneo dei professori, ma quelli che l'influenza di questa scolaresca avrà voluto imporre a loro.

Voi, o signori, non avete mai visto, credo io, scolaresche numerose ed animate; non avete mai visto le passioni deleterie che queste scolaresche talora concepiscono, ahimè! non già per gli scienziati, ma per i ciarlatani; non avete, pare, notizie delle influenze che i ciarlatani esercitano sopra di essa.

Una voce. Soprattutto.

Bonghi. Soprattutto; ha ragione, chi mi suggerisce quest'aggiunta. Io ho viste accese queste passioni, le ho viste più volte nella mia vita, e vi so dire che hanno una grande e infelice forza. E

avverrà che i ciarlatani prevarranno sugli uomini seri, sugli uomini ponderati, sugli uomini davvero di scienza; perchè, sappiatelo bene, o signori, gli uomini di scienza, nonchè desiderare questi onori, nonchè condiscendere a questi intrighi, schiveranno questi onori e si vergognerebbero di questi intrighi. (*Benissimo!*)

Voi accrescereste dunque le agitazioni torbide della scolaresca, e aiutereste anche a prevalere quanto v'è di peggio, quanto v'è di più inquieto nel corpo dei professori stessi.

Vi pare piccola dunque la vostra concessione alla proposta dell'onorevole deputato Bovio? Era piccola, come dice Livio, la proposta di eleggere i tribuni nei comizi, ma quella piccola concessione bastò a tutto commuovere via via lo stato di Roma; e voi con questa piccola concessione farete nelle Università nostre, in più ristretto campo, non minore sconquasso.

Voi andrete turbando via via la scolaresca nostra, la turberete maggiormente nelle Università nelle quali è più numerosa, e aggiungerete ai molti elementi di disordine che questa legge introduce nell'ordinamento universitario del regno, il più grande, o signori, ed il peggiore. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

Bovio. Signori! Davvero, dopo l'accettazione della Commissione e del ministro, non mi aspettava che sorgesse tanta opposizione alla mia proposta. Ma oramai questa discussione ritrae le condizioni della Camera.

Nell'attuale discussione non ho udito nulla di sereno, nulla di fiero; ho udito soltanto discorsi torbidi, come torbida è la Camera.

Si discuteva del voto da dare ai giovani, e l'onorevoli Bonghi è uscito a parlare d'intrighi e di corruzioni.

Minghetti. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Bovio. Ma quelle parole, tradotte in lingua povera, in lingua schietta, non colpivano il diritto elettorale dei giovani studenti, ma tutto il diritto elettorale come si trova in Italia, perchè le medesime arti per le quali si può dai giovani studenti raccogliere il voto, si possono usare in qualunque altra maniera di comizi.

Bisognava dunque dire: noi non respingiamo il voto che oggi chiama alla elezione del rettore la scolaresca delle Università, ma continuiamo la lotta che abbiamo fatta alla riforma elettorale.

Questa è in lingua vera la traduzione di quelle parole. E come la riforma elettorale è quella che

è indizio della sovranità nazionale, e per conseguenza darà quell'equilibrio che oggi qui manca ai partiti, così dico... (*Rumori*)

Presidente. Prego di far silenzio.

Bovio.... che la volontà dei giovani determinerà veramente quale possa essere l'autorità universitaria.

È inutile dare l'assalto e poi allontanarsi, quando non si vuole ascoltare la contrarietà delle ragioni che riducono alla giusta proporzione l'argomento.

Dunque, signori, è inutile la questione. Si dica a noi: voi creerete intrigo nelle Università, voi allontanerete i giovani dallo studio? Ma d'intrighi se ne sono fatti ben'altri, e nelle Facoltà e nelle Commissioni, e nessuno qui ne ha fiutato.

Ora che si tratta di sperimentare un diritto in una proporzione così mite, quando il suffragio spontaneo deve provare quale sia l'autorità vera, adesso soltanto si viene a parlare d'intrigo?

E in che guisa il voto allontanerà, domando io, i giovani dallo studio? In che guisa l'esercizio di questo diritto, che deriva dagli studi stessi, avrà ragione di far dimenticare i principî, i criteri da cui i diritti emanano? Se l'Università è il luogo in cui il diritto s'insegna, deve essere altresì il primo luogo in cui il diritto si esercita.

Noi troviamo questo concetto, non solamente presso i popoli più civili, ma lo troviamo altresì nelle tradizioni italiane. Per conseguenza io mi aspetto che da quei medesimi banchi, dai quali è uscita la difesa del suffragio per tutti gli altri cittadini, debba uscire altresì la difesa del voto da darsi ai giovani nell'elezione del rettore. Questo è il vero punto della riforma: se si tratta di una legge liberale, è questo il criterio che deve determinare la liberalità sua; se si tratta di una legge di progresso, è questa l'applicazione che darà il grado del progresso stesso, è questo il vero punto, e sostanziale della riforma: ogni altro articolo non ne potrà essere che l'esplicazione.

Quindi io insisto sul mio emendamento, e do parola alla Camera di ritornare in capo ad un anno con un altro emendamento, perchè questo principio di diritto sia attribuito nella universalità del suffragio agli studenti delle Università. (*Commenti — Conversazioni*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti per un fatto personale.

Minghetti. Io non vorrei che fosse nato un equivoco circa la mia opinione in questa materia per quello che ha accennato l'onorevole relatore. Quando l'altro giorno io parlai intorno all'articolo 1, dissi che mi pareva di rinvenirvi una lacuna. Voi costituite, io diceva, un ente giuridico:

chi compone quest'ente giuridico? di chi si costituisce? Questa era la mia domanda. E pregai Commissione e ministro di volere studiare su questo punto, parendomi che dalla soluzione di siffatto quesito potesse venire luce a dubbi assai gravi.

(Molti deputati stanno nell'emiciclo.)

Presidente. Onorevoli colleghi, li prego di prendere i loro posti.

Minghetti. Notai che lo statuto di alcune Università germaniche, credo anche di quella di Berlino, dice che l'Università è composta degli insegnanti, degli studenti e degli impiegati. Citai lo statuto delle Università inglesi, che definisce l'Università come composta di tutti coloro che vi hanno ottenuti i gradi supremi accademici, quasi figli dell'Università.

Ora, io diceva: se voi definite come si costituisca questa Università e chi la componga, quando verrete a stabilire il comitato amministrativo potrete trovare in questo corpo il modo di un'elezione. Imperocchè io persisto a credere che sia assolutamente contrario alle buone regole di amministrazione che coloro i quali in un corpo morale esercitano un ufficio mediante stipendio, siano i soli amministratori del medesimo. Io cercava dunque la corporazione, e quando questa fosse determinata, è evidente che gli studenti *corporati*, come coloro che hanno avuti i gradi accademici *corporati*, fossero chiamati ad eleggere ed a sindacare l'amministrazione.

Ma alla mia domanda non trovai nessuna risposta nel discorso dell'onorevole relatore, nè tampoco in quello dell'onorevole ministro. Laonde da questo silenzio volendo trarne una conclusione, ho dovuto dedurne che non si voglia fare di questo ente giuridico una corporazione, ma si voglia farne piuttosto una fondazione, cioè a dire un soggetto che avendo un patrimonio ed un fine, per ciò solo può acquistare la qualità di ente giuridico innanzi allo Stato. Ora, se questo è il concetto della Commissione, io non vedo più la ragione dell'emendamento proposto per la nomina del rettore.

Ma ciò che mi preme di chiarire è questo, che havvi una differenza sostanziale tra il concetto della Commissione ed il mio.

Io voleva, seguendo l'esempio delle Università inglesi e ancor più delle americane, trovare un corpo che potesse costituire e sindacare l'amministrazione.

E badate bene che io ho parlato sempre ed esclusivamente di amministrazione; di questo soltanto io

mi sono occupato, parendomi che fosse uno dei punti ove la nuova legge manca di garanzia. Ma questo non ha niente che fare con la nomina del rettore, nè colla partecipazione alla sua nomina, degli scolari. Io ripeto: il mio concetto era quello delle Università inglesi ed americane. Nella corporazione io trovava modo di costituire un'amministrazione od almeno di sindacarla; tale era ed è il mio pensiero, che io ho creduto bene di chiarire perchè non avvengano equivoci. (Bene!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Io debbo per verità dichiarare che non avrei immaginato mai...

Voci. Forte! forte!

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. ...una sì picciola questione avesse avuto la potenza di agitare tanto vivamente la Camera.

So per prova che anche un nonnulla qua dentro può oggimai diventar gigantesco, e che forse questa discussione lo può a preferenza di tutte: perchè sembra implicare un principio di più larga libertà eccitatrice da una parte e dall'altra della Camera di validi campioni che sostengono le opposte tesi con grande efficacia e con grande convinzione.

Nei miei amici della Commissione ho testimoni sicuri che si è fatto buon viso alla proposta, solamente perchè ne pareva che da ogni lato della Camera si desiderasse stringere intorno al corpo dei professori, più che fosse stato possibile, la schiera degli studenti.

Si era parlato in questo senso anche dall'onorevole Minghetti; e delle sue parole non solo, ma dei suoi scritti, v'è documento nelle mani della Commissione. Dopo questo che affermo, vi maraviglierete forse udendo da me che io personalmente ho combattuto in seno della Commissione siffatta proposta.

Voce a destra. Ha fatto bene.

Minghetti. Chiedo di parlare.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ma l'ho combattuta, non già perchè io creda o tema che maggior libertà data ai giovani pregiudichi, e che il chiamare in così scarsa misura a concorrere nella elezione di colui che deve governare l'Università dalla quale essi stessi dipendono, sarebbe un danno. No, non erano queste le ragioni per le quali io mi opponevo; credeva invece che fosse pericolosa la proposta e veggio che mi apponeva bene; credeva che potesse deviarne dall'oggetto precipuo della legge, col dare origine

ed alimento ad una questione capace di assumere proporzioni assai gravi sopra un piccolissimo incidente.

Voi potete essere sicuri come lo sono io stesso della fede che invoco di quei gentiluomini che mi sono compagni nell'ardua tenzone per questa legge; nè fu che all'ultim'ora che io dissi: ebbene, presentiamo la proposta alla Camera; sentiamone il parere; sebbene internamente convinto che la cosa potesse apparire diversa da quella che parve agli amici miei, accettabile e buona. (*Commenti*)

Signori, abbiano la bontà di ascoltarmi. Da che io vivo non mi sono smentito mai. A me sta a cuore la legge come sta a cuore pressochè a tutti in quest'Aula. Nè io permetterei o potrei permettere giammai che si grande interesse corresse pericolo di naufragare per una meschina ragione (*Bene! Molto bene!*) La legge ha tesori di libertà in sè stessa; ed io credo ne abbia abbastanza perchè la nostra gioventù non debba pretendere ad una concessione di tal genere, che veramente poi si ridurrebbe ad assai poco. Ed il pensiero di noi tutti fu quello di concedere cosa tanto lieve, quanto piccina, insensibile era la proposta.

Parve consentaneo ai principii di ordine sostenuti da noi che i giovani avessero potuto anch'essi in qualche modo concorrere alla elezione del rettore, allettandoli così ad accettarne con maggior piacere la autorità; parve opportuno interessarli più da vicino all'organismo centrale della propria Università.

E da questo aspetto, chi potrebbe negarci lo intento del bene quando non era, secondo il nostro modo di vedere, che un incitamento, uno stimolo, un modo acconcio a rendere anche più stretti i vincoli tra l'autorità universitaria e il corpo degli studenti?

Dall'altra parte però io sentiva benissimo che nello spirito della legge nostra noi, provvedendo separatamente alla libertà degli studenti, alla libertà dei professori, avremmo potuto, anche non volendo, pregiudicarne il concetto con una misura che accennasse piuttosto a creare una corporazione organata anzichè un sistema di libertà.

E a me ne è facile la prova. Difatti, o signori, voi sapete che i giovani i quali frequenterebbero le Università, quando questa legge avesse l'onore dei vostri suffragi, potrebbero liberamente dirigersi o dal professore ufficiale o dal libero docente. Per conseguenza costituirebbero meglio un elemento fluttuante.

Liberi di prendere alcune iscrizioni, altre lasciarne, resterebbero in qualche modo divincolati

da una disciplina comune e rigidamente obbligatoria concentrata tutta nelle mani d'un capo.

(*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Bonghi.*)

Dunque a me sembra che i giovani, avuto già questo grande, questo immenso vantaggio, non dovrebbero agognare al privilegio di concorrere nella scelta del rettore. E legge così fatta, checchè ne mormori qualcuno, è altamente liberale.

Or dunque io prego gli amici miei della Commissione, prego la Camera a tener l'occhio fisso alla legge innanzi tutto: nè permettano che si lieve argomento si slarghi in arena ove sorgano diversamente parteggiati troppi alti principii.

Io prego l'onorevole Bovio a ritirare l'aggiunta. Se l'onorevole Bovio non cedesse all'istanza mia io, come sostenitore convinto della bontà della legge, non potrei, non dovrei sacrificarne la sorte per una disputa che, a dire il vero, non sarebbe pei giovani nostri interessante o fruttuosa. (*Bravo! Benissimo!*)

(*Vari deputati chiedono di parlare.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. Prego la Camera di voler acconsentire alla Commissione una brevissima dichiarazione. Io sono molto sorpreso dell'importanza che ha preso la discussione della quale ora, signori, siete occupati. La Commissione, accettando in piccola parte, la proposta dell'onorevole Bovio, ha inteso esclusivamente d'interessare gli studenti alla vita universitaria, e di dar loro il riconoscimento d'un diritto qual'è quello d'intervenire per via indiretta alla nomina del rettore, che si effettuerà ogni due anni.

Noi non abbiamo visto in questa proposta nè tutto quello svolgimento di diritto elettorale di cui ha parlato l'onorevole Bovio, e che capisco come abbia potuto sollevare una grande discussione davanti alla Camera, nè molto meno poi tutti quegli inconvenienti che ha ingranditi l'onorevole Bonghi, e che assolutamente non possono venire dalla proposta medesima.

La Commissione è, come il ministro, convinta che, sopra ogni cosa, importi l'approvazione della legge.

Ma la Commissione non crede che, approvandosi quest'emendamento, la legge dovrebbe per questo essere rovinata o cadere.

Quindi, per quanto concerne la Commissione, essa persiste nel proprio emendamento. Bene inteso che se dovesse per questa proposta esser pregiudicata la legge, prega quelli che non vo-

gliono l'emendamento a votar contro. (*Conversazioni animate*)

Presidente. Intanto io prego la Commissione di voler mandare alla Presidenza l'emendamento che essa fa alla proposta dell'onorevole Bovio, perchè finora io ne odo parlare, ma non l'ho ancora avuto.

Voci. A domani!

Presidente. Ma andiamo avanti, onorevoli colleghi, vediamo se si risolve questa questione. (*Bene! Sì! sì!*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

Minghetti. Ho chiesto di parlare unicamente per chiarire un fatto. L'onorevole ministro non è bene informato: io non ho mai depresso nelle mani della Commissione alcuna proposta di emendamenti: soltanto parlando con un amico mio che della Commissione fa parte, gli ho espresso le mie idee circa il modo di formare la corporazione, e circa la parte che questa corporazione avrebbe potuto avere nel sindacato dell'amministrazione; e a lui rimisi una mia nota, con espressa dichiarazione che non intendeva di fare una proposta. Ed è naturale, perchè bisognava prima che io sapessi se veramente si entrava nel pensiero di fare una corporazione di questi Istituti. Se non si vuol fare una corporazione, le mie idee cadono da se, laddove se invece si fosse creata alla maniera inglese od americana una corporazione, si poteva in essa trovare l'origine e il sindacato dell'amministrazione. E siccome non siamo ancora all'articolo 9, io mi permetto di ripetere la osservazione che già feci all'onorevole ministro, e di raccomandargli che, nell'interesse stesso della sua legge, vi siano delle garanzie di un'amministrazione solida e ben sindacata.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Faccia le sue proposte.

Minghetti. Per ora io parlo del passato e dico che nessuna proposta concreta ho fatto. Se la Commissione ed il Ministero fossero entrati nel concetto da me espresso, che cioè le Università e gli Istituti formassero una corporazione, allora avrei avuto occasione di presentarla. Nello stato presente della discussione, ripeto, non fu da me fatta proposta alcuna, nè poteva farla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

Bovio. Nella risposta dell'onorevole ministro non ho udito nessuna ragione efficace e concreta contro l'esercizio del voto, e contro il nuovo esercizio di qualunque altra libertà concessa. Non ho dunque ragione alcuna per ritirare il mio emendamento,

ed insisto perchè la Camera si pronunzi. (*Conversazioni — Commenti*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi, (*Segni di impazienza e mormorio*) Onorevoli colleghi, poichè la questione è già discussa, vediamo di venire ad una conclusione. (*Sì, sì, ha ragione*)

Crispi. Quando l'onorevole Spaventa pronunziò l'altro giorno il suo dotto discorso, ebbe a lagnarsi che l'autonomia disciplinare, come viene regolata nella legge, non garantisce abbastanza gli studenti.

Bonghi. Aveva ragione.

Crispi. L'onorevole Spaventa avrebbe voluto che fosse almeno dato agli studenti il diritto di reclamo al Ministero. Mi stupisce quindi che da quei banchi medesimi ove questo desiderio si era manifestato, oggi sorga tanta opposizione...

Bonghi. Chiedo di parlare.

Crispi. ...all'innocente emendamento dell'onorevole Bovio.

Toscanelli. Bella innocenza!

Crispi. All'interruttore dirò che ciascuno fa i suoi giudizi secondo le sue convinzioni. Quando qui si discuteva la legge del suffragio elettorale molti si lagnavano della grande estensione che al suffragio si voleva dare e più d'uno dubitava che le istituzioni politiche del Regno avrebbero potuto soffrirne.

La Camera che uscì dalle ultime elezioni generali è una prova di più che la libertà non è pericolosa, e che l'estensione del diritto evita le cospirazioni, spegne gli elementi sediziosi e rende amici delle istituzioni coloro che non lo sarebbero, ove fossero fuori dell'orbita legale. (*Bravo! Bene!*)

L'onorevole Minghetti è contrario alla proposta dell'onorevole Bovio, perchè non vede interamente accolto il concetto suo delle corporazioni universitarie. In verità io non so se sarebbe, non dico necessario, ma utile, che corporazioni vere e proprie si istituissero nell'insegnamento dello Stato. È una questione da discutere. Solamente ricorderò, che se le corporazioni cominciassero a ristabilirsi, forse (e direi anche con sicurezza) tutte le altre classi di cittadini, vorrebbero allo stesso modo veder risuscitare nelle arti e nelle industrie quelle corporazioni, che i nostri padri abolirono, e che furono di danno alla economia degli Stati. (*Benissimo!*)

Altro è lo scopo dell'emendamento che discutiamo. Avete stabilito che il rettore dell'Università, non solamente debba essere il capo per la disciplina e per lo insegnamento nell'Istituto, ma

debba altresì essere alla testa dell'amministrazione.

Vi siete lagnati, e con ragione, che si fosse fatta una fondazione, che l'onorevole Spaventa ebbe a chiamare un Istituto semi-ecclesiastico con prebenda, pel fatto che si darebbe l'amministrazione alle stesse persone che vi avrebbero interesse. Ed oggi che si apre la via al suffragio di coloro che hanno interesse principale a che l'Università sia bene amministrata, voi vi opponete.

Quali studenti avrebbero diritto a partecipare alle nomina del rettore? È stato detto che sarebbero gli studenti matricolati, cioè coloro che già sono stati iscritti ed hanno cominciato a pagare la tassa universitaria, e che naturalmente hanno interesse acchè non solamente le tasse, cioè una parte dell'elemento della vita economica e finanziaria dell'Università, siano bene amministrate, ma che anche gli studi abbiano uomini potenti nella scienza e benevoli verso coloro sui quali debbono esercitare il loro ufficio. Duolmi grandemente che l'onorevole ministro della pubblica istruzione, il quale spontaneamente aveva accettato l'emendamento, dopo i discorsi che vennero da Destra e dal Centro, abbia dichiarato di ritirarlo. (*Commenti*)

Senta, amico Baccelli: nel segreto delle urne voteranno contro la sua legge, (*Rumori — Commenti*) o con questo emendamento o senza questo emendamento, tutti coloro che della legge sono avversari. (*Benissimo!*) Non si lusinghi, rigettando quest'aggiunta all'articolo 6, che noi crediamo sostanziale, di raccogliere nuovi voti e nuovi amici. Se egli così crede s'inganna a partito. (*Bene! — Conversazioni animatissime*)

Voci! Ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Io ho sempre avuto singolarmente benevolo il mio illustre amico onorevole Crispi, e spero che proseguirà ad essermi tale. Ma egli è uomo di troppo alto ingegno per non comprendere la posizione attuale del ministro dell'istruzione pubblica che, dopo superata una serie di ostacoli formidabili, dopo lotte aspre e frequenti al cospetto della Camera sostenute, e sempre da taluno rinnovate per un fatto di così poca importanza, non permetterebbe di mettere a repentaglio la legge. Io piuttosto dovrei ritirarmi che commettere così grave errore.

La legge è troppo alta, o signori, e tale voi dovete giudicarla anche dalla pertinacia delle opposizioni, dalla qualità delle armi che si sono adoperate contro di me. Sentite voi il dovere finalmente di dare ai vostri Istituti superiori, alle

vostre Università il beneficio della libertà? Eccovi il progetto di legge. Voi farete opera santa, opera patriottica, e degna di voi.

Io non posso, non debbo, non voglio in nessuna maniera rimproverarmi di avere uccisa con le mie mani una legge nella quale racchiudonsi così alti e sicuri interessi.

Questa è la mia formale dichiarazione. Del resto sono qui al mio posto e alla mia sorte. Ma più che a qualsiasi questione d'ordine secondario io vi prego, onorevoli colleghi, di guardare al paese, agli studi superiori e di riservare ad altro tempo argomenti che qui non entrano direttamente.

Presidente. Dunque verremo ai voti. Sono stati presentati tre emendamenti: uno dell'onorevole Bovio, uno dell'onorevole Corleo, ed uno dell'onorevole Curioni; la Commissione ed il ministro non accettano questi ultimi due. Chiedo quindi all'onorevole Corleo se mantenga o ritiri il suo emendamento.

Corleo. Ho emendamenti più interessanti di questo a sostenere, e lo ritiro.

Presidente. Onorevole Curioni?

Curioni. Lo ritiro.

Presidente. Rimane dunque soltanto l'emendamento dell'onorevole Bovio; al quale emendamento, la Commissione, o almeno la maggioranza di essa, contrappone il seguente, che diventerebbe l'ultimo comma dell'articolo 6. " Alla proposta per la nomina del rettore parteciperanno gli studenti immatricolati da un anno, mediante due delegati per ogni Facoltà. „ L'onorevole Bovio, parmi si associasse a questo emendamento ritirando il proprio; è vero?

Bovio. Sissignore.

Bertani. (*Presidente della Commissione*) La Commissione fu unanime nel proporre l'emendamento alla proposta dell'onorevole Bovio.

Presidente. Ha fatto bene a dichiararlo. Rileggo dunque l'emendamento proposto dalla Commissione: " Alla proposta per la nomina del rettore parteciperanno gli studenti immatricolati da un anno, mediante due delegati per ogni Facoltà. „

L'onorevole ministro non accetta questo emendamento; coloro che l'approvano son pregati di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, la Camera respinge l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 6.*)

Pongo a partito l'articolo 6.

" Art. 6. Il rettore è nominato dal Re fra i professori ordinari od emeriti, per turno di Facoltà, sopra proposta del collegio dei professori.

“ Per la proposta del rettore è richiesta la presenza di due terzi dei componenti il collegio. In caso di seconda votazione, per deficienza del numero prescritto nella prima, basterà la presenza della metà più uno dei medesimi.

“ La votazione avrà luogo a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta di voti. ”

(È approvato.)

Comunicazioni del presidente.

Presidente. Annunzio alla Camera che gli onorevoli Pavesi e Luzzatti hanno trasmesso alla Presidenza un proposta di legge di loro iniziativa, che sarà mandata agli Uffici, affinchè ne autorizzino la lettura.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Avverto poi la Camera che domani in principio di seduta si dovrà procedere alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta di stamani per alzata e seduta.

Prego quindi i colleghi di trovarsi presenti alla Camera alle due precise.

La seduta è sciolta a ore 7.

Ordine del giorno per le tornate di domani.

1° Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto nell'isola d'Ischia.

2° Verificazione dei poteri.

3° Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno. (26)

4° Disposizioni intorno alla vendita minuta delle bevande nei comuni chiusi. (79)

5° Stato degli impiegati civili. (23)

6° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

7° Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83)

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884 — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

